SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 181

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1999.

Modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, con gli archivi delle tasse automobilistiche.

99A8290

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1999, n. **348.**

Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1998, recante disposizioni integrative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 6 maggio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le norme tecniche concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale per ciascuna categoria di opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da *n)* ad *u),* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1998, n. 72, sono definiti nell'allegato I che fa parte integrante del presente regolamento che modifica e integra l'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 23

ALLEGATO I

Con riferimento alle categorie di opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da *n)* ad *u),* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, sono così specificate ed integrate:

1. Oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area, per gli aspetti relativi a:

quadro del mercato comunitario del gas naturale;

quadro del mercato interno dell'energia elettrica;

problematiche relative alla situazione del clima globale;

l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza;

piani energetici nazionale e regionale;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento nazionali o internazionali;

piani regionali di sviluppo industriale;

piani regionali per il trasporto;

piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territonali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989;

strumenti urbanistici locali;

eventuali piani di sviluppo delle reti tecnologiche;

aree naturali protette nazionali e regionali; siti di interesse comunitario;

eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nella fase di costruzione ed in quella di esercizio dell'attività, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, all'utilizzo e trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti in oggetto, allo smaltimento dei rifiuti;

piano di inserimento ambientale;

criteri utilizzati nelle scelte del tracciato, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, con particolare riferimento all'occupazione dei suoli e all'uso delle risorse, alle migliori tecnologie disponibili, alla tecnologia di movimentazione dei prodotti; ed alle migliori pratiche per la progettazione in campo ambientale, in relazione a:

insediamenti abitativi e residenziali;

insediamenti industriali;

intersezione con strade, ferrovie, vie navigabili e altre infrastrutture di trasporto;

aspetti geologici, geomorfologici, idrologici;

attività agricole e forestali;

insiemi paesaggistici interessati; elementi di particolare rilievo paesaggistico e naturalistico, secondo la vigente normativa; aree interessate da presenze archeologiche, architettoniche e storiche; criteri di progettazione adottati con riferimento al rischio sismico, al rischio idrogeologico e ai processi di assestamento a lungo termine del terreno;

descrizione degli elementi costruttivi rilevanti della condotta, delle apparecchiature di movimentazione dei prodotti e degli eventuali sistemi di servizio;

descrizione relativa al quadro d'insieme degli impianti industriali e delle infrastrutture civili esistenti, rilevanti per il progetto in esame, nel territorio interessato (tracciati, caratteristiche, condizioni tecniche e di utilizzo) per poter valutare l'eventuale razionalizzazione del sistema delle infrastrutture;

descrizione delle infrastrutture civili e industriali funzionalmente connesse di trasporto dei prodotti e di servizio (stoccaggi, terminali portuali e ferroviari ed elettrodotti), con indicazione delle portate e delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze movimentate nelle condizioni normali di esercizio; degli eventuali sistemi ausiliari di additivazione previsti, con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze ausiliarie o additivanti utilizzate;

descrizione delle condizioni operative dei sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (contenimento, abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori, vibrazioni, odori, ecc.) e dei sistemi di monitoraggio;

indicazione dei quantitativi dei prodotti movimentati annualmente e del consumo o utilizzo di materie prime, di energia e di risorse naturali;

ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di manipolazione dei prodotti movimentati o all'uso dei materiali impiegati nello specifico impianto;

caratteristiche e quantità di emissione di metano e di altre sostanze in atmosfera e di effluenti liquidi dall'opera in progetto e di quelle funzionalmente connesse;

analisi dei possibili malfunzionamenti di sistemi e degli incidenti con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive, tossiche e/o infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, ecc.) con individuazione in termini quantitativi (quantità, portate di rilascio, durata, ecc.) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); predisposizioni per situazioni di emergenza;

tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con indicazione di eventuali residui aeriformi, liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti;

piani di bonifica, risanamento e ripristino con riferimento alla fase di messa in opera e di smantellamento;

disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;

eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati da rotture incidentali delle opere; frammentazione significativa dell'ambiente attraversato, con potenziale pregiudizio degli assetti ecosistemici e fruitivi;

alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;

potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;

consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;

contributi all'inquinamento atmosferico locale e regionale;

impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;

impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;

misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;

misure di mitigazione dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;

misure di compensazione e ripristino dei siti;

misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;

indagine sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.

2. Stoccaggio di prodotti chimici e petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m^3; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m^3; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m^3; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m^3.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area, per gli aspetti relativi a:

produzione di composti che danneggiano la fascia stratosferica di ozono;

problematiche relative alla situazione del clima globale;

l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza;

piani nazionali del settore interessato;

piani energetici nazionale e regionale;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento nazionali o internazionali;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989;

piani d'area regionali per aree ad elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevanti;

piani regionali per lo sviluppo industriale;

strumenti urbanistici locali;

aree naturali protette nazionali e regionali; siti di interesse comunitario;

eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nella fase di costruzione ed in quella di esercizio dell'attività, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, all'utilizzo e trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti di stoccaggio, allo smaltimento dei rifiuti, alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti ed alla predisposizione delle relative misure compensative;

piano di inserimento ambientale;

criteri delle scelte, anche di tipo localizzative, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, con particolare riferimento all'occupazione dei suoli e all'uso delle risorse, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche per la progettazione in campo ambientale, in merito alla tecnologia dei sistemi di stoccaggio dei prodotti, dei combustibili e dei rifiuti; dei sistemi di contenimento dei rilasci; dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e di trattamento degli effluenti liquidi;

criteri di progettazione adottati con riferimento al rischio sismico e al rischio idrogeologico;

descrizione dei sistemi di stoccaggio con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti immagazzinati; dei sistemi di carico e scarico con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze manipolate nelle condizioni normali di esercizio; dei sistemi di sicurezza prospettati per minimizzare gli spandimenti accidentali e per il trattamento in sicurezza dei medesimi; degli eventuali sistemi di additivazione con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze additivanti utilizzate;

descrizione delle condizioni operative dei sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (contenimento dei rilasci, abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori, vibrazioni, odori, ecc.) e dei sistemi di monitoraggio;

descrizione delle infrastrutture civili e industriali funzionalmente connesse di trasporto dei prodotti e di servizio (terminali portuali, ferroviari e stradali, oleodotti, gasdotti ed elettrodotti);

indicazione dei quantitativi dei prodotti movimentati annualmente e del consumo o utilizzo di materie prime, di energia e di risorse naturali;

ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di manipolazione dei prodotti stoccati o all'uso dei materiali impiegati nello specifico impianto;

caratteristiche e quantità delle emissioni in atmosfera e effluenti liquidi;

analisi dei possibili malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive, tossiche e/o infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, rilasci di radioattività, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, ecc.) e degli incidenti durante la movimentazione di sostanze pericolose, con individuazione in termini quantitativi (quantità, portate di rilascio, tempi di reazione, durata, aree d'impatto, scenari incidentali, ecc.) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali e antropiche definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); predisposizioni per situazioni di emergenza;

tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con indicazione di eventuali residui acriformi, liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti;

piani di bonifica, risanamento e ripristino con riferimento alla fase di messa in opera e di smantellamento;

disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;

eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile, mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

contributi all'inquinamento atmosferico locale e regionale anche attraverso processi evaporativi;

potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque di scorrimento superficiale o da rotture accidentali delle strutture di contenimento impatti legati al traffico indotto (inquinamento atmosferico al suolo, rumore, fattori di rischio);

alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;

potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;

consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;

impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;

impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione, all'esercizio ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;

misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;

misure di mitigazione dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;

misure di compensazione e ripristino dei siti;

misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;

impatti collegati alla eventuale esigenza di stabilire vincoli specifici nell'ambito degli strumenti di pianificazione dell'uso del territorio circostante l'insediamento;

indagine sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.

3. Impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW e potenza termica inferiore a 300 MW, con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area, quali ad esempio:

la direttiva in materia di mercato interno dell'energia elettrica e successive determinazioni a livello nazionale, la direttiva comunitaria sul mercato comunitario del gas naturale, la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e conseguenti piani nazionali di conte-

nimento delle emissioni, la convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza e suoi protocolli attuativi;

piano energetico nazionale;

piani dei trasporti e della viabilità nell'area interessata;

piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti;

piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale;

piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989, piani di sviluppo per le attività industriali;

strumenti urbanistici locali;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

aree naturali protette nazionali e regionali; siti di interesse comunitario;

eventuali vincoli ai sensi della leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi produttivi e di costruzione, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, alle radiazioni ionizzanti, all'utilizzo e al trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti, allo smaltimento dei rifiuti;

criteri e motivazioni delle scelte, anche localizzative, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, in merito alla tecnologia del ciclo termico, dei sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, delle modalità e destinazione dei rifiuti solidi e dei sottoprodotti e del loro recupero o riciclaggio, con riferimento alle norme e disposizioni di cui sopra ed eventuali norme tecniche di settore, nonché alla valutazione delle migliori tecnologie disponibili;

criteri e modalità per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera (di polveri, microinquinanti e odori) dovute alla gestione dei combustibili ed ai processi di combustione;

criteri e modalità per lo stoccaggio e la gestione dei combustibili;

criteri e motivazioni delle scelte in caso di co-combustione; ripartizione percentuale, caratterizzazione dei combustibili, condizioni e modalità operative;

descrizione dei sistemi produttivi e di processo, con particolare riferimento al sistema di generazione di vapore e/o calore, al sistema di raffreddamento della centrale, ai sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori e vibrazioni, ecc.) ed ai sistemi di monitoraggio;

descrizione dell'utilizzo di materie prime e di risorse naturali, con particolare riguardo alla descrizione dei criteri per la minimizzazione della sottrazione di acque di superficie o di falda, mediante confronto tra scelte progettuali alternative, con specifica individuazione delle possibilità di massimizzare il ricircolo all'interno del processo;

descrizione delle infrastrutture elettriche e degli elettrodotti, connessi con l'intervento proposto, delle infrastrutture civili e infrastrutture di trasporto e stoccaggio dei combustibili e di altri materiali di processo o di servizio (terminali portuali, carbonili, depositi, oleodotti, gasdotti o altri sistemi lineari di trasporto di materiali) con l'evidenziazione delle relazioni funzionali delle reti tecnologiche con l'esercizio dell'impianto e delle modificazioni sostanziali del sistema rispetto allo stato attuale e con particolare riguardo agli spazi interessati da significative alterazioni del campo elettromagnetico;

modifiche e/o integrazioni al sistema di reti tecnologiche funzionali all'esercizio dell'impianto;

documentazione in cui, sulla base di valutazioni ingegneristiche, siano riportati: *a)* i calcoli relativi ai rendimenti termici ed elettrici, parziali e totali, congruenti con i valori garantiti dai fornitori di apparecchiature di processo, per ogni tipologia di combustibile usato; *b)* bilanci di materia e di energia globali per ogni tipologia di combustibile, a carico minimo e di progetto; *c)* bilanci di materia e di energia specifici per le unità di abbattimento fumi e di trattamento dei rifiuti (liquidi e solidi);

emissioni di gas serra e di sostanze che danneggiano lo strato di ozonostratosferico;

caratteristiche e quantità di emissioni in atmosfera e effluenti liquidi;

analisi dei possibili malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive sul suolo, infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, ecc.), nonché delle possibilità di incidenti durante trasporti pericolosi, con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, tempi di reazione, durata, ecc.) delle possibili cause stimate di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); predisposizioni per situazioni di emergenza;

tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con l'indicazione dei residui atmosferici, liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; piani di bonifica e risanamento; recupero a fini naturalistici;

disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;

eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

contributi all'inquinamento atmosferico locale e regionale;

potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque usate;

potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque di scorrimento superficiale;

impatti connessi allo smaltimento dei rifiuti di vario tipo;

impatti legati alla produzione di rumori da parte delle attività previste sul sito;

alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;

potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;

consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;

impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;

impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;

misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;

misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;

misure di compensazione e ripristino dei siti;

misure di monitoraggio e procedure di controllo previste.

4. Impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:

piani energetici nazionale e regionale;

piani di bacino;

piano agricolo nazionale;

piano generale degli acquedotti;

piani dei trasporti;

programmi regionali settoriali;

piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale;

piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989, piani per le attività industriali;

strumenti urbanistici locali;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

aree naturali protette nazionali e regionali; siti di interesse comunitario;

eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

A) Impianto idroelettrico:

modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e salute della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nel processo produttivo e di costruzione, con riferimento in particolare alla tutela delle acque, degli alvei fluviali e relative fauna, flora e vegetazione;

descrizione del sistema di generazione di elettricità;

descrizione dell'utilizzo di materie prime e di risorse naturali, con riguardo particolare alla sottrazione di acque di superficie o di falda e dell'eventuale diversa destinazione, a valle dell'impianto, rispetto alla situazione attuale;

descrizione delle infrastrutture elettriche, degli elettrodotti e delle infrastrutture civili con la documentazione attestante il rispetto della normativa vigente;

ogni altra informazione specifica relativa al sistema di produzione, in relazione alle condizioni ambientali esistenti nel sito proposto per l'insediamento; si segnala, in particolare, la problematica della qualità delle acque scaricate in alveo;

analisi dei possibili malfunzionamenti del sistema con possibili ripercussioni di carattere ambientale e sull'uomo (rilasci incontrollati di acqua); descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); predisposizioni per situazioni di emergenza;

tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con l'indicazione dei residui liquidi o

solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; linee del recupero a fini naturalistici;

andranno altresì individuate qualità e, ove possibile, quantità dei materiali da portare alle discariche, sia in fase di costruzione che nell'eventuale fase di smantellamento, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse;

disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali.

B) Opere di derivazione e adduzione dell'acqua all'impianto idroelettrico:

modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente, che si applicano alle tecnologie impiegate nel processo di costruzione;

nella descrizione del progetto saranno giustificate le scelte di tracciato raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, evidenziando le motivazioni della scelta suddetta in base a parametri di carattere tecnico, economico ed ambientale, con riferimento in particolare a:

tracciato e profili;

soluzioni tipologiche (galleria, scavo, raso) e loro relative interrelazioni;

andranno altresì individuate qualità e, ove possibile, quantità dei materiali da portare alle discariche, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse;

analisi dei possibili malfunzionamenti delle opere con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di acqua, rottura o cedimento della condotta forzata); descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); predisposizioni per situazioni di emergenza;

tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con l'indicazione dei residui prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo delle opere per altre finalità; linee dei piani di bonifica e di risanamento, progetto di ripristino dei siti;

disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali.

C) Dighe ed invasi direttamente asserviti:

modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e salute della popolazione, che si applicano nella fase di costruzione e durante l'esercizio dell'impianto, con riferimento in particolare alla tutela delle acque, alla sicurezza degli impianti, allo smaltimento dei sedimenti di fondo;

nella descrizione del progetto saranno giustificate le scelte del tipo di sbarramento e delle opere connesse, evidenziando le motivazioni della scelta suddetta in base a parametri di carattere tecnico, economico ed ambientale, con riferimento in particolare a:

tracciato e profili;

soluzioni tipologiche (galleria, scavo, raso) e loro relative interrelazioni;

raffronto con le possibili alternative idonee al conseguimento degli obiettivi a base del progetto;

localizzazione dello sbarramento e dell'invaso in relazione alle caratteristiche geologiche, geotecniche e sismo-tettoniche del sito;

soluzione tipologica dello sbarramento e delle opere connesse e loro relative interrelazioni;

in base alle caratteristiche geomorfologiche, climatiche, agricole e antropiche dell'area del bacino afferente sarà indicata una stima dell'apporto solido nell'invaso e delle sue caratteristiche fisico-chimiche, insieme con la previsione delle eventuali azioni da intraprendere durante l'esercizio dell'impianto per mantenerne l'efficienza, e in relazione alla qualità delle acque derivate e scaricate; sarà indicato il presumibile regime di esercizio dell'invaso in relazione alle utenze da soddisfare e alle prevedibili entità dei cicli di svaso e invaso e alle conseguenze sulla fruibilità e sulla stabilità delle sponde;

verranno presentati i risultati ottenuti con lo studio dell'ipotesi di collasso dello sbarramento;

saranno fornite le indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione;

disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali.

Per quanto riguarda la fase di costruzione, saranno forniti gli elementi atti ad individuare i principali impatti prevedibili, indicando altresì le prescrizioni da inserire nei progetti esecutivi e nei capitolati di oneri per il contenimento di tali impatti e per il risanamento ambientale.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

alterazioni dei flussi idrici superficiali e relative conseguenze sui deflussi minimi vitali;

alterazione dei flussi idrici sotterranei, sia a monte che a valle dell'invaso;

alterazione negli usi delle risorse idriche;

relazione idrologica, contenente la ricostruzione del regime idrologico alla sezione di presa (portate medie e di massima piena con assegnato tempo di ritorno, sia come portata liquida che come portata solida, condizioni di moto della corrente — alveo con condizioni di moto fluviale o torrentizio — e degli effetti di erosione e deposito in alveo), con particolare attenzione ai dati pluviometrici ed al calcolo del coefficiente di deflusso e dei parametri caratteristici del bacino di alimentazione, utilizzati in ingresso alle elaborazioni;

potenziali induzioni di rischi idrogeologici sui versanti interessati dalle opere e dal nuovo invaso;

possibili induzioni di processi erosivi su sponde fluviali a valle o sulle coste marine causate dalla riduzione del trasporto solido del corso d'acqua in oggetto;

consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;

frammentazione significativa dell'ambiente attraversato, con potenziale pregiudizio degli assetti ecosistemici e fruitivi;

impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;

impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;

misure di migliore inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;

misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;

misure di compensazione e ripristino dei siti;

misure di monitoraggio e procedure di controllo previste.

5. Stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area, per gli aspetti relativi a:

quadro del mercato comunitario del gas naturale;

problematiche relative alla situazione del clima globale;

l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza;

piani nazionali del settore interessato;

piani energetici nazionale e regionale;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento nazionali o internazionali;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989;

piani d'area regionali per aree ad elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevanti;

piani regionali per lo sviluppo industriale;

strumenti urbanistici locali;

aree naturali protette nazionali e regionali; siti di interesse comunitario;

eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi di costruzione, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, all'utilizzo e trasporto di prodotti combustibili solidi, alla sicurezza dell'impianto di stoccaggio, allo smaltimento dei rifiuti, alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti ed alla predisposizione delle relative misure compensative;

criteri delle scelte, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, con particolare riferimento all'occupazione dei suoli e all'uso delle risorse, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche per la progettazione in campo ambientale, in merito alla tecnologia dei sistemi di stoccaggio dei combustibili solidi e dei rifiuti; dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e di trattamento degli scarichi idrici; dei sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti solidi; delle ipotesi di recupero e riciclaggio dei rifiuti;

criteri di progettazione adottati con riferimento al rischio sismico e al rischio idrogeologico;

descrizione dei sistemi di stoccaggio con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti immagazzinati; dei sistemi di carico e scarico con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze manipolate nelle condizioni normali di esercizio; dei sistemi di sicurezza prospettati per minimizzare gli spandimenti accidentali e per il trattamento in sicurezza dei medesimi; descrizione degli eventuali sistemi ausiliari previsti, con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze ausiliarie utilizzate;

descrizione delle condizioni operative dei sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (contenimento dei rilasci, abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, interventi di depura-

zione degli scarichi idrici, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori, vibrazioni, odori, ecc.) e dei sistemi di monitoraggio;

descrizione delle infrastrutture civili e industriali funzionalmente connesse di trasporto di combustibili solidi e di servizio (terminali portuali, ferroviari e stradali, condotte di trasporto ed elettrodotti);

indicazione dei quantitativi di combustibili solidi movimentati e del consumo o utilizzo di materie prime, di energia e di risorse naturali; ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di processo o all'uso dei materiali impiegati nello specifico impianto;

caratteristiche e quantità emissioni in atmosfera e effluenti liquidi;

analisi dei possibili malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive, tossiche e/o infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, ecc.) e degli incidenti durante la movimentazione di sostanze pericolose, con individuazione in termini quantitativi (quantità, portate di rilascio, tempi di reazione, durata, aree d'impatto, scenari incidentali, ecc.) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali e antropiche definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;

tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con indicazione di eventuali residui aeriformi, liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; piani di bonifica e di risanamento, progetto di ripristino dei siti;

piano di inserimento ambientale;

piani di bonifica, risanamento e ripristino con riferimento alla fase di messa in opera e di smantellamento;

disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;

eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

contributi all'inquinamento atmosferico locale e regionale anche attraverso processi evaporativi e diffusivi (polveri, ...);

potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque di scorrimento superficiale o da rotture accidentali delle strutture di contenimento impatti legati al traffico indotto (inquinamento atmosferico al suolo, rumore, fattori di rischio);

alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;

potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;

consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;

impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;

impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;

misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;

misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;

misure di compensazione e ripristino dei siti;

misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;

impatti collegati alla eventuale esigenza di stabilire vincoli specifici nell'ambito degli strumenti di pianificazione dell'uso del territorio circostante l'insediamento;

indagine sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.

6. Impianti di gassificazione e liquefazione.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area, quali ad esempio: la direttive in materia di mercato interno dell'energia elettrica e successive determinazioni a livello nazionale, la direttiva comunitaria sul mercato comunitario del gas naturale, il protocollo di Montreal per la progressiva eliminazione della produzione di composti che danneggiano la fascia stratosferica di ozono, la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e conseguenti piani nazionali di contenimento delle emissioni, la convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza e suoi protocolli attuativi;

piani energetici nazionale e regionale;

piani regionali e provinciali dei rifiuti;

piani generale dei trasporti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1986;

piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale;

piani d'area regionali per aree ad elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevanti;

piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali; piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989, piani per le attività industriali;

strumenti urbanistici locali;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi produttivi o di costruzione, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, all'utilizzo e trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti industriali, allo smaltimento dei rifiuti, alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti ed alla predisposizione delle relative misure compensative;

criteri e motivazioni delle scelte, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, in merito alla tecnologia dei sistemi di processo e di stoccaggio dei combustibili, materie prime, prodotti e sottoprodotti e rifiuti; dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e di trattamento degli effluenti liquidi, modalità e destinazione dei rifiuti solidi e dei sottoprodotti; delle alternative e scelte di recupero e riciclaggio dei sottoprodotti e/o dei rifiuti al fine di ridurre al massimo possibile lo smaltimento;

descrizione dei sistemi produttivi e di processo con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche delle materie prime utilizzate e dei prodotti finali ed intermedi;

criteri e modalità per lo stoccaggio e la gestione dei combustibili (abbattimento polveri e microinquinanti);

descrizioni delle condizioni operative delle fasi di processo rilevanti dei sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori, vibrazioni, odori, ecc.) e dei sistemi di monitoraggio;

descrizione analitica delle opere necessarie per la realizzazione dei terminali (es. dragaggi dei fondali marini, smaltimento dei relativi materiali di risulta, ecc.);

descrizione delle infrastrutture civili e di trasporto e stoccaggio di materiali di processo o di servizio (terminali portuali, stradali e ferroviari, depositi, oleodotti, gasdotti ed elettrodotti, inclusi i terminali);

descrizione del consumo o utilizzo di materie prime e di risorse naturali con particolare riguardo alla descrizione dei criteri per la minimizzazione della sottrazione di acque di superficie o di falda, mediante confronto tra scelte progettuali alternative con specifica individuazione delle possibilità di massimizzare il ricircolo all'interno del processo;

documentazione in cui, sulla base di valutazioni ingegneristiche, siano riportati: *a)* i calcoli relativi ai rendimenti termici, congruenti con i valori garantiti dai fornitori di apparecchiature di processo, per ogni tipologia di combustibile di partenza; *b)* bilanci di materia e di energia globali, a carico minimo e di progetto; *c)* bilanci di materia e di energia specifici per le unità di trattamento gas e di trattamento dei rifiuti (liquidi e solidi);

caratteristiche e quantità emissioni in atmosfera e effluenti liquidi;

analisi dei possibili malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive, tossiche e/o infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, rilasci di radioattività, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, ecc.), incidenti durante la movimentazione di pericolosi, con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, tempi di reazione, durata, aree d'impatto, scenari incidentali, ecc.) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali e antropiche definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;

tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con indicazione di eventuali residui atmosferici liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; piani di bonifica e risanamento; recupero a fini naturalistici;

disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;

eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

contributi all'inquinamento atmosferico locale e regionale;

potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque usate;

potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque di scorrimento superficiale;

impatti legati alla diffusione di sostanze pericolose nelle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo, biosfera);

impatti connessi allo smaltimento dei rifiuti di vario tipo;

impatti legati alla produzione di rumori da parte delle attività previste sul sito;

alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;

potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;

consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;

impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;

impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;

misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;

misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;

misure di compensazione e ripristino dei siti;

misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;

impatti collegati alla eventuale esigenza di stabilire vincoli specifici nell'ambito degli strumenti di pianificazione dell'uso del territorio circostante l'insediamento.

7. Impianti destinati al trattamento di combustibili nucleari irradiati, alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi.

Per quanto attiene al quadro di riferimento programmatico la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione:

piani dei trasporti;

piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territonali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989, piani per le attività industriali;

strumenti urbanistici locali;

piani di bonifica e recupero del territorio a valle dello smantellamento dell'impianto;

eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni anche di carattere locale relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi utilizzati, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, dalle radiazioni ionizzanti, all'utilizzo di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti, allo smaltimento dei rifiuti;

i sistemi di processo con indicazioni delle quantità e caratteristiche chimico fisiche e radiologiche del combustibile o dei rifiuti trattati;

descrizione dell'impianto, con particolare riferimento ai sistemi di contenimento della radioattività e delle sostanze pericolose, ai sistemi di trattamento degli effluenti liquidi e gassosi;

normativa di riferimento nella progettazione e nella costruzione dell'impianto;

stima dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'impianto (quantità, caratteristiche) loro gestione (catalogazione secondo procedure di garanzia di qualità, stoccaggio, trattamento, ecc.) e destinazione;

durata della fase di cantiere e della fase di esercizio;

modalità di trasporto del combustibile e dei rifiuti;

descrizione della fase di cantiere (scavi, costruzione, trasporto degli inerti e dei materiali di risulta, uso delle acque superficiali, ecc.);

stime e caratteristiche dei rilasci liquidi e gassosi in condizioni di normale esercizio e loro apporzionamento con le previste formule di scarico autorizzate preventivamente;

infrastrutture di servizio;

sistemi di movimentazione;

ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie impiegate;

consumi energetici previsti nella fase di cantiere e nella fase di esercizio;

descrizione del consumo e utilizzo di materie prime o risorse naturali nella fase di costruzione;

analisi degli incidenti di area (esplosioni, incendi, escursioni di criticità, ecc.), degli incidenti durante il trasporto, degli eventi esterni (sisma, tromba d'aria, inondazione, caduta d'aereo) e dei possibili malfunzionamenti di sistemi con possibili ripercussioni sull'am-

biente e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti, nocive, tossiche, radioattive sia nel suolo che nell'atmosfera o nei corpi idrici), individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, durate, ecc.) delle possibili cause di perturbazione e delle conseguenze nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi di prevenzione e di intervento attivi e/o passivi;

procedure di attivazione, intervento ecc. e interventi delle amministrazioni a vario titolo preposte in caso di emergenza (piano coordinato di intervento o piano di emergenza);

sistemi di monitoraggio del suolo, dell'aria e dell'acqua convenzionale e radiometrico;

organizzazione e formazione del personale per la gestione, il controllo e l'intervento nelle situazioni eccezionali;

strategia di disattivazione dell'impianto a fine esercizio (durata, tipologia dei lavori, effluenti liquidi e aeriformi, materiale inerte di risulta, quantità e destinazione, rifiuti radioattivi prodotti, caratteristiche, classificazione, quantità, catalogazione e destinazione, criteri di radioprotezione, soglie di attività e controlli finali per il rilascio del sito);

disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;

eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

aspetti di salute pubblica e di difesa dalle radiazioni ionizzanti, valutazione dei rilasci di sostanze radioattive e di altre tossiche in condizioni normali e di incidente, individuazione delle vie critiche e dei gruppi critici, valutazione delle dosi sulla popolazione;

impatto radioecologico;

alterazione della qualità dell'acqua, riguardo agli aspetti chimico fisici e biologici, in relazione agli scarichi e ai prelievi idrici;

impatto da rumore e da vibrazioni in fase di costruzione e di disattivazione;

alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;

potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;

consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;

impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;

impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;

misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;

misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;

misure di compensazione e ripristino dei siti;

misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;

indagine sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.

8. Impianti destinati allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi e/o alla raccolta e il trattamento dei residui radioattivi, in un sito diverso da quello di produzione.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione:

pianificazione di settore;

piani dei trasporti;

piani regionali per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989, piani per le attività industriali;

strumenti urbanistici locali;

piani di risanamento ambientale (per la disattivazione dell'impianto);

eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

modalità e scelte tecnologiche per il rispetto delle norme e disposizioni anche di carattere locale relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla salute della popolazione che si applicano nella fase di costruzione, nell'esercizio e nella disattivazione dell'impianto nonché nel trasporto del combustibile irradiato o dei residui radioattivi;

procedure di garanzia della qualità impiegate nella caratterizzazione e nella registrazione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato;

descrizione delle caratteristiche del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi che verranno stoccati e relative modalità di registrazione e catalogazione;

descrizione dei rifiuti radioattivi che verranno trattati;

quantità annue e totali di combustibile irraggiato e di rifiuti radioattivi che verranno stoccati;

quantità annue e totali dei rifiuti radioattivi che verranno trattati;

durata della fase di cantiere e della fase di esercizio;

criteri di scelta in merito alla tecnologia di stoccaggio adottata per il combustibile e per i rifiuti;

criteri di scelta e descrizione dei processi di trattamento dei rifiuti;

modalità di trasporto del combustibile e dei rifiuti;

normativa di riferimento nella progettazione e nella costruzione dell'impianto;

descrizione della fase di cantiere (scavi, costruzione, trasporto degli inerti e dei materiali di risulta, uso delle acque superficiali, ecc.);

descrizione dell'impianto con particolare riferimento ai sistemi di sicurezza, di controllo, di contenimento della radioattività e di abbattimento degli inquinanti negli effluenti gassosi e liquidi periodo temporale, oltre il periodo di vita utile dell'impianto, assunto come margine di sicurezza nella progettazione delle barriere di contenimento e nella individuazione degli eventi eccezionali di riferimento;

stime e caratteristiche dei rilasci liquidi e gassosi in condizioni di normale esercizio e loro apporzionamento con le previste formule di scarico autorizzate preventivamente;

stima dei rifiuti prodotti nell'esercizio del deposito, loro gestione e destinazione;

infrastrutture di servizio;

sistemi di movimentazione;

ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie impiegate;

consumi energetici previsti nella fase di cantiere e nella fase di esercizio;

descrizione del consumo e utilizzo di materie prime o risorse naturali nella fase di costruzione;

analisi degli incidenti di area (esplosioni, incendi, escursioni di criticità, ecc.), degli incidenti durante il trasporto, degli eventi esterni (sisma, tromba d'aria, inondazione, ecc.) e dei possibili malfunzionamenti di sistemi con possibili ripercussioni sull'ambiente e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti, nocive, tossiche, radioattive sia nel suolo che nell'atmosfera o nei corpi idrici), individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, durate, ecc.) delle possibili cause di perturbazione e delle conseguenze nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi di prevenzione e di intervento attivi e/o passivi;

procedure di attivazione, intervento ecc. e interventi delle amministrazioni a vario titolo preposte in caso di emergenza (piano coordinato di intervento o piano di emergenza);

sistemi di monitoraggio del suolo, dell'aria e dell'acqua convenzionale e radiometrico;

organizzazione e formazione del personale per la gestione, il controllo e l'intervento nelle situazioni eccezionali;

strategia di disattivazione dell'impianto a fine esercizio (durata, tipologia dei lavori, effluenti liquidi e aeriformi, materiale inerte di risulta, quantità e destinazione, rifiuti radioattivi prodotti, caratteristiche, classificazione, quantità, catalogazione e destinazione, criteri di radioprotezione, soglie di attività e controlli finali per il rilascio del sito;

disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;

eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale, nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

aspetti di salute pubblica e di difesa dalle radiazioni ionizzanti, valutazione dei rilasci di sostanze radioattive e di altre tossiche in condizioni normali e di incidente, individuazione delle vie critiche e dei gruppi critici, valutazione delle dosi alla popolazione;

impatto radioecologico;

alterazione della qualità dell'aria in relazione alle emissioni nella fase di costruzione, di esercizio e di disattivazione;

impatto da rumore e da vibrazioni in fase di costruzione e di disattivazione;

alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;

potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;

consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;

impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;

impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;

misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;

misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;

misure di compensazione e ripristino dei siti;

misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;

indagine sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.

9. Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'articolo 2, del regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927, e successive modifiche ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:

piani nazionali di settore;

eventuali altri strumenti di programmazione e finanziamento;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

piani regionali e provinciali per la salvaguardia e il risanamento ambientale;

piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989;

piani per le attività industriali;

strumenti urbanistici locali;

eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di cantierizzazione e di funzionamento;

le principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche e delle quantità dei materiali per i quali è predisposto l'impianto;

criteri delle scelte, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, con riferimento alle norme e disposizioni vigenti ed eventuali norme tecniche di settore, in merito a: *a)* tecnologie utilizzate per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico; *b)* sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle immissioni in atmosfera e negli affluenti liquidi; *c)* sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti solidi e dei sottoprodotti e del loro recupero o riciclaggio;

il consumo o utilizzo di materie prime e di risorse naturali;

valuazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni ecc.) risultanti dall'attività di ricerca, coltivazione e trattamento minerallurgico;

le infrastrutture di trasporto;

analisi dei possibili malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive sul suolo, infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni ed incendi, interruzioni di attività, ecc.), descrizione dei sistemi preventivi, eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;

tipo e durata di eventuali lavori di smantellamento con una descrizione di possibilità di riutilizzo di impianti per altre finalità e piani di bonifica e di risanamento, progetto di ripristino dei siti;

individuazione della qualità e, ove possibile, quantità, dei materiali da smaltire in discarica, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche cui dovrà attenersi l'appaltatore per la loro sistemazione;

descrizione delle misure atte a minimizzare il rischio di inquinamento nel corpo idrico e nell'ambiente atmosferico, derivante dai bacini di decantazione e dalle aree di deposito sterili o di sedimentazione;

disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;

eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale nonché ai componenti e fattori di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque usate;

potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque di scorrimento superficiale;

impatti legati alla diffusione di sostanze pericolose nelle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo, biosfera);

impatti connessi allo smaltimento dei rifiuti di vario tipo;

impatti legati alla produzione di rumori e di vibrazioni da parte delle attività (uso di esplosivi ecc.) previste sul sito, nonché sulle infrastrutture e centri abitati presenti nell'area circostante;

frammentazione significativa dell'ambiente attraversato, con potenziale pregiudizio degli assetti ecosistemici, fruitivi;

impatti legati al traffico indotto (inquinamento atmosferico al suolo, rumore, fattori di rischio);

alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;

potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;

consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;

impatti legati ad nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;

impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;

misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;

misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di effetti sulla salute umana;

misure di compensazione e ripristino dei siti;

misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;

indagine sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva n. 85/337/CEE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 175 del 5 luglio 1985 reca la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario, reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

— Il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1988, n. 204, reca: «Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

— Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 reca: «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377».

— Il D.P.R. 11 febbraio 1988 reca: «Disposizioni integrative al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Il comma 1 dell'art. 1, lettera *ii),* della legge 12 gennaio 1991, n. 13 è il seguente:

«1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

a)-hh) (omissis);

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Note all'art. 1:

— Le lettere da *n)* ad *u)* del comma 1 dell'art. 1 del citato D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, sono le seguenti:

«1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:

a)-m) (omissis);

n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526.

o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 mc; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 mc; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 mc;

p) impianti termoeletrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

q) impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;

r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t;

s) impianti di gassificazione e liquefazione;

t) impianti destinati: al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi;

u) attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari».

— Si riportano gli allegati I, II e III al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988:

«ALLEGATO I

COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI

1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:

a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica;

b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;

c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;

d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;

e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;

f) salute pubblica: come individui e comunità;

g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;

h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;

i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali».

«ALLEGATO II

CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE COMPONENTI E DEI FATTORI AMBIENTALI

1. Le analisi, riferite a situazioni rappresentative ed articolate secondo i criteri descritti all'art. 5, sono svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuno delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le analisi indicate non siano effettuate sarà brevemente precisata la relativa motivazione d'ordine tecnico.

2. I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di vista metodologico mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di elaborazione) che permettano di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e situazione prevista.

3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non consenta una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, saranno svolte attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati modelli previsionali.

4. In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche essere utilizzate esperienze di rilevazione effettuate in fase di controllo di analoghe opere già in esercizio.

5. La caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra essi esistenti riguardano:

A. *Atmosfera.* Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle condizioni meteoclimatiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti sia di eventuali cause di perturbazione meteoclimatiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso:

a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo, nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare ecc.) e dati di concentrazione di specie gassose e di materiale particolato;

b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri quali: regime anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell'aria, termini di bilancio radiattivo ed energetico;

c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas e materiale particolato);

d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;

e) la previsione degli effetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli effluenti mediante modelli di diffusione di atmosfera;

f) previsioni degli effetti delle trasformazioni fisico-chimiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochimica od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), applicati alle particolari caratteristiche del territorio.

B. *Ambiente idrico.* Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è:

1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento proposto;

2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali.

Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:

a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici;

b) la determinazione dei movimenti delle masse d'acqua, con particolare riguardo ai regimi fluviali, ai fenomeni ondosi e alle correnti marine ed alle relative eventuali modificazioni indotte dall'intervento. Per i corsi d'acqua si dovrà valutare, in particolare, l'eventuale effetto di alterazione del regime idraulico e delle correnti. Per i laghi ed i mari si dovrà determinare l'effetto eventuale sul moto ondoso e sulle correnti;

c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento, anche con riguardo alle erosioni delle coste ed agli interrimenti;

d) la stima del carico inquinante, senza e con intervento, e la localizzazione e caratterizzazione delle fonti;

e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e previsti.

C. *Suolo e sottosuolo.* Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato dell'ambiente interessato, attraverso:

a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione della sismico dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;

b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi;

c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati,

d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;

e) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con particolare riferimento alla composizione fisicochimica del suolo, alla sua componente biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo;

f) la caratterizzazione geochimica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e fluide (acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico.

Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico saranno esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena, nonché delle attività umane e quindi come prodotto di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al momento dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in presenza dell'opera progettata.

In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici, marini ecc.) e caratterizzati da differente entità in relazione all'attività umana nel sito prescelto.

D. *Vegetazione, flora e fauna.* La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso:

a) vegetazione e flora:

carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di analisi aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche dirette;

flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima);

carta delle unità forestali e di uso pastorale;

liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato dall'opera;

quando il caso lo richieda, rilevamenti fitosociologici nell'area di intervento;

b) fauna:

lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile;

lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione disponibile;

quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente presente, mappa delle aree di importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito ecc.) anche sulla base di rilevamenti specifici;

quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi acquatici interessati.

E. *Ecosistemi.* Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale è quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall'opera sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi concernenti gli ecosistemi sono effettuate attraverso:

a) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;

b) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi stessi attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della dinamica di essi, con particolare riferimento sia al ruolo svolto dalle catene alimentari sul trasporto, sull'eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre specie ed all'uomo di contaminanti, che al grado di autodepurazione di essi;

c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi e sullo stato di qualità di essi;

d) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenzialmente presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici). In particolare si confronterà la diversità ecologica presente con quella ottimale ipotizzabile in situazioni analoghe ad elevata naturalità; la criticità verrà anche esaminata analizzando le situazioni di alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti ed allo stato di degrado presente.

F. *Salute pubblica.* Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:

a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;

b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera;

c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione;

d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;

e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte;

f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti;

g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.

G. *Rumore e vibrazioni.* La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli *standards* esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, attraverso:

a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle Norme Internazionali ISO 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera;

b) definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella Norma Internazionale IS0 2631.

H. *Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.* La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche indotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti e con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo, attraverso:

a) la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento;

b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissioni di radiazioni prevedibili in conseguenza dell'intervento;

c) la definizione dei quantitativi emessi nell'unità di tempo e del destino del materiale (tenendo conto delle caratteristiche proprie del sito) qualora l'attuazione dell'intervento possa causare il rilascio nell'ambiente di materiale radioattivo;

d) la definizione dei livelli prevedibili nell'ambiente, a seguito dell'intervento sulla base di quanto precede, per i diversi tipi di radiazione;

e) la definizione dei conseguenti scenari di esposizione e la loro interpretazione alla luce dei parametri di riferimento rilevanti (standards, criteri di accettabilità, ecc.).

I. *Paesaggio.* Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:

a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali così come definite alle precedenti componenti;

b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreazionali, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;

c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;

d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;

e) i piani paesistici e territoriali;

f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici».

«ALLEGATO III

Con riferimento alle categorie di opere elencate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/88, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto vengono così specificate ed integrate:

1. *Impianti industriali* (raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di carbone o scisti bituminosi, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio, impianti chimici integrati, impianti per l'estrazione dell'amianto, per il trattamento e la trasformazione).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:

piani nazionali del settore interessato;

piano energetico nazionale;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici, piani per le attività industriali;

strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

elenco delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla protezione della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi produttivi o di costruzione, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, all'utilizzo e trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti industriali, allo smaltimento dei rifiuti;

criteri delle scelte in merito alla tecnologia dei sistemi di processo e di stoccaggio dei combustibili, materie prime, prodotti e sottoprodotti e rifiuti; dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e di trattamento degli effluenti liquidi, dei sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti solidi dei sottoprodotti; delle ipotesi di recupero e riciclaggio dei sottoprodotti e/o dei rifiuti;

descrizione dei sistemi produttivi e di processo con indicazione delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche dei materiali utilizzati e di quelli finali ed intermedi;

descrizione delle condizioni operative delle fasi di processo rilevanti dei sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori, vibrazioni, odori, ecc.), dei sistemi di monitoraggio e delle infrastrutture civili;

descrizione delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio di materiali di processo o di servizio (terminali portuali, depositi, oleodotti, gasdotti ed elettrodotti, inclusi i terminali);

descrizione del consumo o utilizzo di materie prime e di risorse naturali;

ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di processo o all'uso dei materiali impiegati nello specifico impianto;

analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive, tossiche e/o infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, rilasci di radioattività, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, ecc.), incidenti durante trasporti pericolosi, con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, tempi di reazione, duranta, ecc.) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;

tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con indicazione di eventuali residui atmosferici liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; piani di bonifica e risanamento.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate.

2. *Centrali termiche e impianti per la produzione di energia elettrica* (impianti di combustione, centrali nucleari ed altri reattori nucleari).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:

piano energetico nazionale;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani dei trasporti;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici, piani per le attività industriali;

strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

elenco delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e alla protezione della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi produttivi e di costruzione, con riferimento in particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, alle radiazioni ionizzanti, all'utilizzo e al trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti, allo smaltimento dei rifiuti;

criteri delle scelte in merito alla tecnologia del ciclo termico, dei sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, dei sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti solidi e dei sottoprodotti e del loro recupero o riciclaggio, con riferimento alle norme e disposizioni di cui sopra ed eventuali norme tecniche di settore;

descrizione dei sistemi produttivi e di processo, con particolare riferimento al sistema di generazione di vapore e/o calore, al sistema di raffreddamento della centrale, ai sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (abbattimento delle emissioni di inquinanti dell'area, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori e vibrazioni ecc.) ed ai sistemi di monitoraggio;

descrizione delle infrastrutture elettriche e degli elettrodotti, delle infrastrutture civili e infrastrutture di trasporto e stoccaggio dei combustibili e di altri materiali di processo o di servizio (terminali portuali, carbonili, depositi, oleodotti, gasdotti o altri sistemi lineari di trasporto di materiali);

descrizione dell'utilizzo di materie prime e di risorse naturali, con riguardo particolare alla sottrazione di acque di superficie o di falda;

ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di processo o all'uso di materiali impiegati nello specifico impianto, in relazione alle condizioni ambientali esistenti nel sito proposto per l'insediamento;

analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive sul suolo, infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, interruzioni di attività, ecc.), nonché delle possibilità di incidenti durante trasporti pericolosi, con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, tempi di reazione, durata, ecc.) delle possibili cause stimate di perturbazione nei

confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;

tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con l'indicazione dei residui atmosferici, liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; piani di bonifica e risanamento; recupero a fini naturalistici.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate.

3. *Infrastrutture lineari di trasporto* (autostrade e vie di rapida comunicazione tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore di area:

piano decennale ANAS, relativi stralci attuativi, piani straordinari ANAS;

piano generale dei trasporti;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia ed il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici;

strumenti urbanistici locali.

Nell'indicare i tempi previsti per l'attuazione dell'intervento, l'attenzione dovrà essere posta anche sulla eventuale apertura all'esercizio della infrastruttura per tronchi, evidenziandone le conseguenze sulla rete.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

nella descrizione del progetto saranno giustificate le scelte di tracciato raffrontando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, evidenziando le motivazioni della scelta suddetta in base a parametri di carattere tecnico, economico ed ambientale, con riferimento in particolare a:

tracciato e profili;

soluzioni tipologiche (viadotto, galleria, scavo, rilevato, raso) e loro relative interrelazioni;

saranno indicate la natura, la qualità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell'opera, nonché fornite indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione;

andranno altresì individuate qualità e, ove possibile, quantità dei materiali da portare alle discariche, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse.

Per quanto riguarda la fase di costruzione, saranno forniti gli elementi atti ad individuare i principali impatti prevedibili, indicando altresì le prescrizioni da inserire nei progetti esecutivi e nei capitolati di oneri per il contenimento di tali impatti e per il risanamento ambientale.

Con riferimento all'art. 5, si dovranno descrivere e stimare gli effetti connessi:

all'eventuale variazione del regime delle acque superficiali e, qualora intercettate, delle acque profonde;

alle concentrazioni degli inquinamenti atmosferici dovute alle sorgenti in movimento, in relazione a particolari condizioni meteoclimatiche ed orografiche ed in riferimento alla diversa sensibilità dei ricettori;

ai livelli di inquinamento da rumore ed eventuali vibrazioni, in relazione alla protezione delle zone abitate e di aree di riconosciuta valenza o criticità ambientale;

alle modifiche delle caratteristiche geomorfologiche del suolo e del sottosuolo indotte in conseguenza della realizzazione dell'infrastruttura;

alle conseguenze di sottrazione e limitazione d'uso di territorio e/o di aree di continuità territoriale di riconosciuta valenza a criticità ambientale;

agli effetti paesaggistici connessi alla realizzazione dell'opera, intesi anche in termini storico-testimoniali e culturali;

alle misure di contenimento dei possibili impatti connessi allo sversamento accidentale di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze di rischio ambientale, con particolare attenzione ove il tracciato interessi acque destinate all'uso potabile o comunque il cui inquinamento possa incidere sulla salute umana.

4. *Aeroporti.* Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione di settore e di area:

piano generale dei trasporti;

piano nazionale degli aeroporti;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici;

strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

indicare la natura, la quantità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell'opera, nonché fornire indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione. Andranno altresì individuale qualità e, ove possibile, quantità dei materiali da portare alle discariche, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse;

descrivere i fenomeni legati all'inquinamento da rumore (predisposizione di apposita cartografia tematica in conformità alla circolare della Direzione generale dell'aviazione civile 45/3030, n. 327);

descrivere il sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

descrivere il sistema di smaltimento dei rifiuti (con indicazioni di qualità e volumi);

descrivere le infrastrutture di trasporto e stoccaggio dei combustibili e dei carburanti, nonché di merci che possono avere rilevanza dal punto di vista ambientale;

descrivere le modalità di rispetto dei vincoli sul territorio derivanti dall'applicazione della legge 4 febbraio 1963, n. 58;

confrontare le omogeneità con quanto previsto dalle norme ICAO - Annesso 14.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale di cui all'art. 5, comma 3, considerato che in fase di esercizio l'eventuale degrado della qualità ambientale indotto dall'infrastruttura aeroportuale è riconducibile all'inquinamento prodotto dalle sorgenti in movimento e dall'ingombro fisico dell'opera sul territorio, nonché dalla gestione dei servizi connessi all'esercizio dell'attività operativa, lo studio d'impatto dovrà approfondire l'analisi conoscitiva o previsiva in ordine a quelle componenti che risultano più direttamente connesse.

5. *Porti e vie navigabili.* Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione di settore e di area:

piano generale dei trasporti, relativamente ai sistemi portuali;

codice della navigazione e regolamentazione delle attività assentite nelle acque territoriali e in quelle adiacenti soggette a giurisdizione nazionale;

piani di programmazione settoriale: nautica da diporto; pesca; portualità commerciale;

piano delle coste;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

programmi regionali settoriali di interventi nell'ambito della pianificazione nazionale: nautica da diporto; pesca; portualità commerciale;

altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia ed il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici, di tutela dell'ambiente costiero e marino;

strumenti urbanistici locali e piano regolatore portuale.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

descrivere la previsione dei flussi di traffico (via mare e via terra; per questi ultimi andranno evidenziati i rapporti tra quantità e qualità delle merci e modalità di trasporto, al fine di ottimizzare la rete infrastrutturale di collegamento con il territorio ed attenuare le eventuali relative interazioni ambientali;

nel caso di ampliamenti, precisare i riferimenti all'eventuale sistema portuale locale;

illustrare, anche attraverso i modelli di previsione utilizzati, le interazioni tra le opere portuali e l'assetto attuale e futuro della linea di costa;

descrivere la configurazione degli specchi acquei protetti dal bacino portuale in relazione all'interscambio con l'ambiente marino esterno, con riferimento alle esigenze di protezione del bacino stesso dal moto ondoso;

indicare la natura, la quantità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell'opera, nonché fornire indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione;

descrivere le misure atte a minimizzare il rischio di inquinamenti del corpo idrico (dilavamento di piazzali e banchine, scarichi ed emissioni provenienti dai natanti, acque di zavorra, ecc.), anche in relazione alla qualità del l'ambiente marino circostante;

individuare la natura e quantità dei materiali provenienti dai dragaggi, indicando di massima il punto di discarica terrestre o marittima e fornendo la giustificazione ambientale della scelta effettuata.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate.

6. *Impianti tecnologici* (impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o alla eliminazione dei residui radioattivi, impianti di eliminazione dei rifiuti tossici o nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione:

piani nazionali e regionali di settore;

eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e provinciali dei trasporti;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici, piani per le attività industriali;

strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

elenco delle norme e disposizioni anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela dell'ambiente ed alla protezione della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi produttivi di costruzione, di trasporto, di trattamento e di stoccaggio dei materiali;

indicazione di massima delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche dei materiali per i quali è predisposto l'impianto;

descrizione delle infrastrutture e modalità previste per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti;

criteri nelle scelte in merito alla tecnologia del ciclo di trattamento e condizionamento, dei sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, degli eventuali sottoprodotti e della loro utilizzazione con riferimento alle norme vigenti;

indicazione di massima dei volumi e quantità prodotte nell'unità di tempo, in relazione atte emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, alle sostanze e ai flussi energetici eventualmente prodotti e rilasciati e al destino delle scorie finali;

infrastrutture di movimentazione, di trattamento e stoccaggio dei rifiuti e infrastrutture di servizio;

ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie a all'uso di materiali impiegati;

descrizione del consumo a utilizzo di materie prime e di risorse naturali;

analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti, nocive, tossiche sul suolo, in atmosfera a in corpi idrici, esplosioni e incendi, ecc.), con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, durate, ecc.) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e di interventi attivi e/o passivi;

sistemi di monitoraggio convenzionale e, ove necessario, radiometrico.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate.

7. *Impianti di regolazione delle acque* (dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare a accumulare acqua in modo durevole).

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione:

piano generale degli acquedotti;

piano energetico nazionale;

piano agricolo nazionale;

piani di bacino;

programmi regionali settoriali;

altri strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici;

strumenti urbanistici locali.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

sarà indicata la natura, la quantità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell'opera;

saranno fornite le indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione.

Con riferimento al comma 3 dell'art. 5, lo studio dovrà descrivere e prevedere gli effetti possibili sull'ambiente dell'invaso e delle opere connesse, sia durante la costruzione che per il successivo esercizio, con riguardo a:

gli effetti sul clima e sul micro-clima conseguenti ad invasi non inferiori a 20 milioni di mc di acqua e/o 100 ettari di massimo specchio liquido, salvo significativa influenza di temperatura ed umidità in casi di documentata rilevanza ambientale;

le modificazioni indotte al sistema idrico di superficie e sotterraneo, sia in fase di costruzione che di esercizio, e relativi effetti, compresi quelli conseguenti sulla qualità delle acque interessate;

gli effetti sulla morfologia dei luoghi, con particolare riferimento alle oscillazioni del pelo libero dell'invaso;

le eventuali modifiche di carattere pedologico per l'area interessata;

gli effetti su vegetazione, flora, fauna e habitat;

gli effetti paesaggistici connessi alla realizzazione dell'opera, intesi anche in termini storico-culturali;

gli effetti prodotti dalla sottrazione fisica di aree inondate e/o inondabili;

gli effetti della sottrazione del trasporto solido, sia lungo l'asta fluviale sia sui litorali;

la qualità delle acque e dello stato dei luoghi circostanti l'invaso, al fine di verificare i potenziali usi aggiuntivi degli stessi (turismo, pesca, ecc.) oltre a quello previsto;

gli effetti di antropizzazione e loro conseguenze ambientali dovute alla realizzazione della viabilità di accesso, se di uso pubblico».

Note all'allegato I:

— Gli articoli 3, 4 e 5 del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sono i seguenti:

«Art. 3 *(Quadro di riferimento programmatico).* — Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale forni-

sce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6. È comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi.

2. Il quadro di riferimento programmatica in particolare comprende:

a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;

b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguarda all'area interessata:

1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;

2) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;

c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.

3. Il quadro di riferimento descrive inoltre:

a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;

b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori».

«Art. 4 *(Quadro di riferimento progettuale).* — Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali, che comprende gli elementi di cui ai commi 2 e 3, esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda, che riguarda gli elementi di cui al comma 4, concorre al giudizio di compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo restando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione.

2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, con particolare riferimento a:

a) la natura dei beni e/o servizi offerti;

b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento;

c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;

d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;

e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.

3. Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati dell'analisi economica di costi e benefici, ove già richiesta dalla normativa vigente, e si evidenziano in particolare i seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti dall'analisi; il tasso di redditività interna dell'investimento.

4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:

a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;

b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:

1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;

2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;

3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà;

4) i candizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale;

c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a:

1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;

2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate a interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio dell'opera;

3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;

4) le necessità progettuali di livello esecutive le esigenze gestionali imposte a da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale;

d) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto a provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adattare per contenere gli impatti sia nel corsa della fase costruzione, che di esercizio;

e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente;

f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente.

5. Per gli impianti industriali sottoposti al procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, gli elementi richiesti ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto di sicurezza di cui all'art. 5 del citato decreto possono essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo)».

«Art. 5 *(Quadro di riferimento ambientale).* — 1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.

2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, secondo quanto indicato all'allegato III integrato, ove necessario e d'intesa con l'amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle componenti e fattori descritti negli allegati I e II, il quadro di riferimento ambientale:

a) definisce l'ambito territoriale — inteso come sito ed area vasta — e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;

b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;

c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico;

d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;

e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.

3. In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato così come definite a seguito delle analisi di cui ai precedenti commi, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposta come precisato nell'allegato III, il quadro di riferimento ambientale:

a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;

b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;

c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;

d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lunga periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;

e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;

f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari».

— Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, reca: «Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi».

— La legge 1° giugno 1939, n. 1089, reca: «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico».

— La legge 29 giugno 1939, n. 1497, reca: «Protezione delle bellezze naturali».

— La legge 8 agosto 1985, n. 431, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

— La legge 18 maggio 1989, n. 183, reca: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

— Il comma 11 dell'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti».

— Il D.P.C.M. 10 aprile 1986, reca: «Approvazione del Piano generale dei trasporti ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 245».

— L'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è seguente:

«Art. 2. — Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;

b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;

c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;

d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;

e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

a) delle torbe;

b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

c) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria».

99G0422

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 luglio 1999, n. **349.**

Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DELEGATO PER IL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;

Visto in particolare, l'articolo 21, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 111/1995 con il quale è stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, saranno emanate le norme regolamentari per la gestione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 di delega al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la materia del turismo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 giugno 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi del menzionato articolo 17 della legge n. 400/1998 con nota 16769ZH3C-2 dell'8 luglio 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Competenze e ambito di applicazione

1. Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 111/1995, di seguito denominato Fondo.

2. Compito del Fondo è quello di:

a) assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, che in caso di accertata insolvenza

degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti;

b) organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto *a)*;

c) assicurare la fornitura di un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore.

3. Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione.

4. Al fine di assicurare al comitato di gestione di cui all'articolo 2 un'immediata disponibilita economica, il Dipartimento del turismo stipula con un Istituto di credito — da individuare con procedura ad evidenza pubblica — un'apposita convenzione della durata triennale.

Art. 2.

Comitato di gestione

1. Il Fondo opera attraverso un comitato di gestione, successivamente denominato comitato, con compiti decisionali di intervento e di controllo, formato da:

a) capo del Dipartimento del turismo — membro di diritto — con funzioni di presidente o in caso di impedimento da un dirigente dello stesso Dipartimento;

b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a quella di consigliere d'ambasciata;

c) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di dirigente;

d) un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente.

2. Per la validità delle deliberazioni del comitato si richiede la presenza di almeno tre componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, ove le circostanze rendono necessario un intervento con carattere d'urgenza, delibera il presidente salvo ratifica del comitato.

4. Per ogni componente effettivo viene nominato un componente supplente, al fine di garantire l'operatività permanente del comitato nonché un segretario effettivo ed uno supplente, senza diritto di voto, scelti tra i funzionari del Dipartimento del turismo di livello non inferiore al settimo.

5. I componenti del comitato ed i segretari, nominati dal Ministro proponente in materia di turismo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, ad eccezione del membro di diritto.

Art. 3.

Funzioni del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione, di cui all'articolo 2, delibera:

a) su ogni caso concreto per il quale viene chiesto l'intervento del Fondo stabilendo tempi e modalità di erogazione della somma concessa, sulla base dell'attività istruttoria espletata dal Dipartimento del turismo;

b) su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge e del presente regolamento;

c) su eventuali revoche degli interventi già effettuati e non utilizzati per lo scopo per il quale il Fondo era intervenuto e sui relativi mezzi di rivalsa;

d) sull'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto in luogo del quale il Fondo è intervenuto.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, spetta al comitato:

a) espletare ogni attività istruttoria, con la maggiore celerità possibile, per accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'intervento del Fondo. A tal fine il comitato acquisisce, a mezzo del rappresentante del Ministero degli affari esteri, una breve relazione — trasmessa con ogni mezzo anche oralmente — del fatto denunciato riservandosi di acquisire, quanto prima, agli atti del comitato copia scritta della relazione medesima; la denuncia dell'emergenza può provenire da ogni soggetto interessato;

b) deliberare sulle determinazioni da assumere, tenuto anche conto della dotazione del Fondo;

c) disporre le opportune verifiche, da effettuarsi successivamente alla liquidazione della somma da parte del Fondo.

3. Gli organi chiamati a svolgere gli adempimenti, di cui al comma 2, curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento.

4. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)* e *c)*, è di tre giorni, salvo che per circostanze particolari, da verificarsi di volta in volta, il comitato stesso non ritenga necessario ed indispensabile prorogare detto termine.

5. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive costituisce causa di decadenza dall'incarico.

6. Nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, il comitato ha riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

7. Ove situazioni di necessità e di urgenza non consentono l'utilizzo della disponibilità del Fondo nel rispetto delle ordinarie procedure contabili, il comitato può ricorrere al finanziamento di carattere straordinario presso l'istituto di credito convenzionato ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

Art. 4.

Individuazione di strutture operative

1. Il comitato — nel caso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, al fine di assolvere il prioritario compito di garantire il rientro nel territorio dello Stato dei consumatori, quali individuati all'articolo 5 del decreto legislativo n. 111/1995 — provvede a:

a) verificare con i competenti organismi diplomatici o consolari, presenti nel territorio, il ricorso all'utilizzazione di vettori di linea e ove ciò non fosse possibile, all'individuazione di altri idonei mezzi di trasporto;

b) stabilire contatti con tutte le amministrazioni dello Stato, sia civili che militari, dotate di mezzi necessari;

c) individuare le compagnie di trasporto sia nazionali che estere, ovvero altre strutture private, dotate dei mezzi necessari.

Art. 5.

Domanda per l'intervento del Fondo fuori dei casi di urgenza

1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia.

2. La domanda, da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da:

a) contratto di viaggio in originale;

b) copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzia di viaggio;

c) ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.

Art. 6.

Contributo al Fondo di garanzia

1. Il Fondo è alimentato con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 111/1995 dalla quota pari allo 0,5% sui premi delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 20, comma 1, al netto delle imposte.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo.

3. Le compagnie di assicurazione versano alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sull'apposito capitolo di bilancio, la quota dello 0,5% di cui al comma 1, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui il premio è stato incassato, e nel mese successivo a quello di versamento trasmettono le relative quietanze al Dipartimento del turismo.

4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le compagnie di assicurazione trasmettono al Dipartimento del turismo un elenco riepilogativo relativo all'anno precedente, contenente i seguenti dati:

a) dati identificativi dell'organizzatore e del venditore obbligati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 111/1995 alla stipula di assicurazioni per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto legislativo n. 111/1995;

b) ammontare del premio complessivo, al netto delle tasse, della polizza di assicurazione e relativa quota dello 0,5% di competenza del Fondo;

c) data in cui è stato effettuato il versamento della quota dello 0,5% alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

5. Il Dipartimento del turismo, anche avvalendosi di dati e notizie richiesti direttamente agli organizzatori e venditori verifica l'esattezza e la tempestività dei versamenti effettuati dalle compagnie di assicurazione alla tesoreria provinciale dello Stato, nonché la congruità dei capitali assicurati da ciascun organizzatore e venditore, in rapporto all'importanza dell'agente di viaggio e al volume delle operazioni svolte nell'ambito della propria attività turistica.

Art. 7.

Esecuzione dei pagamenti

1. Sulla base delle deliberazioni assunte dal comitato, il Dipartimento del turismo esegue i pagamenti ai consumatori e alle strutture private mediante ordinativi di pagamento e rimborsa alle amministrazioni intervenute gli oneri dalle medesime sostenuti.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le compagnie di assicurazione versano le quote già riscosse. La rendicontazione, separata per ciascun anno solare e redatta secondo le indicazioni contenute nell'articolo 6, comma 3, deve pervenire al Dipartimento del turismo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Coloro che ritengono di avere diritto al rimborso del prezzo versato a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'organizzatore o del venditore possono, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, produrre domanda a norma dell'articolo 5. Nello stesso termine sopra indicato vanno riprodotte le domande già presentate, nel caso in cui non rispondono ai requisiti di cui al citato articolo 5.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 luglio 1999

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 249

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante «Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"»:

«Art. 21 *(Fondo di garanzia).* — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo — un Fondo nazionale di garanzia per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il Fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 1.

3. Il Fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4 Il Fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, reca: «Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo n. 111 del 1995 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 111 del 1995 è il seguente:

«Art. 5 *(Consumatore).* — 1. Ai fini del presente decreto, consumatore è l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico».

Note all'art. 6:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 111 del 1995 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995, è il seguente:

«Art. 20 *(Assicurazione).* — 1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.

2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista».

— Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 111 del 1995, è il seguente:

«Art. 15 *(Responsabilità per danni alla persona).* — 1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore così come recepite nell'ordinamento.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1».

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 111 del 1995, è il seguente:

«Art. 16 *(Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona).* — 1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza».

99G0425

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 settembre 1999, n. **350**.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali agroalimentari;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive CE n. 93/43 e n. 96/3, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

D'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 149/99, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota dell'11 agosto 1999, n. 7732;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità ed ambito d'applicazione

1. Ai fini del presente decreto sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo.

2. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano che le suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni.

Art. 2.

Elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, predispongono gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali.

2. Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere indicate, per ogni prodotto, le seguenti informazioni:

a) nome del prodotto;

b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;

d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. Le regioni e le province autonome inviano gli elenchi ed i successivi aggiornamenti al Ministero per le politiche agricole che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3.

Art. 3.

Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali

1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

2. L'elenco è formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi.

3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

Art. 4.

Accesso alle deroghe

1. Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali per i quali risulti necessario accedere alle deroghe previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 1998, le regioni e le province autonome inviano al Ministero per le politiche agricole, per ciascun prodotto interessato, gli elementi relativi alle procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali di contatto e dei locali nei quali si svolgono le attività produttive, salvaguardando le caratteristiche di tipicità, salubrità e sicurezza del prodotto, in particolare per quanto attiene la necessità di preservare la flora specifica.

2. Il Ministero per le politiche agricole trasmette al Ministero della sanità ed al Ministero dell'industria, del commericio e dell'artigianato la documentazione regionale di cui al comma 1, per l'emissione del provvedimento di deroga in conformità con le disposizioni comunitarie concernenti l'igiene degli alimenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 1998.

3. Copia del provvedimento di deroga, di cui al comma 2, è trasmesso dal Ministero della sanità al Ministero per le politiche agricole, per la comunica-

zione alla regione o provincia autonoma competente, nonché per l'annotazione nell'elenco nazionale a margine del prodotto interessato.

Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 264

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1997, n. 129.

— Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è il seguente:

«1. Per l'individuazione dei "prodotti tradizionali", le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei "prodotti tradizionali"».

— Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1997, n. 136.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è il seguente:

«3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è il seguente:

«2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai "prodotti tradizionali" di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria».

99G0423

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1999.

Indizione dei comizi elettorali per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria, n. 5 della circoscrizione Basilicata, nonché del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Viste le comunicazioni del Presidente della Camera dei Deputati n. 99091600190/PI in data 16 settembre 1999, n. 99091700051/PI del 17 settembre 1999 e n. 99092400030/PI del 24 settembre 1999, relative alla vacanza dei seggi attribuiti con sistema maggioritario nei seguenti collegi uninominali: n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria e n. 5 della circoscrizione Basilicata;

Vista la comunicazione del Presidente del Senato della Repubblica n. 13360/S in data 6 ottobre 1999 relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio n. 6 della regione Marche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati nei collegi uninominali n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria e n. 5 della circoscrizione Basilicata, nonché del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della regione Marche, sono convocati per il giorno di domenica 28 novembre 1999.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

99A8611

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1999.

Disposizioni per l'attuazione di poteri speciali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in tema di privatizzazione della Finmeccanica S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto, in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, concernente l'individuazione delle società nei cui statuti deve essere inserita la clausola concernente poteri speciali a favore del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 1999, in *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1999, relativa all'esercizio dei poteri speciali sopra menzionati;

Considerato che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è titolare dell'intero capitale sociale dell'IRI S.p.a., società che a sua volta detiene direttamente il controllo maggioritario, pari attualmente al 59,7%, del capitale sociale di Finmeccanica S.p.a.;

Considerato che è in fase di definizione da parte dell'IRI, nel quadro del rafforzamento dell'industria nazionale dell'alta tecnologia e del riassetto delle partecipazioni pubbliche in questo settore, un progetto di privatizzazione di Finmeccanica S.p.a. che, attraverso aumenti di capitale sociale di quest'ultima e/o collocamento di azioni e/o integrazioni della stessa con altre società pubbliche, porterà la partecipazione del Tesoro dello Stato ad una quota non maggioritaria del capitale stesso, sia pure non inferiore al 30%;

Considerato che Finmeccanica S.p.a. opera nel settore della difesa;

Ritenuto che, per imprescindibili motivazioni di interesse generale inerenti al predetto settore ed ai vitali interessi dello Stato ad esso collegati, è necessario individuare Finmeccanica S.p.a. tra le società nei cui statuti, prima della perdita del controllo, deve essere inserita una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la titolarità di uno o più poteri speciali previsti dal citato art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 332 del 1994;

Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 settembre 1999, indirizzate rispettivamente ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per la comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti del testo del presente decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 332 del 1994;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della difesa;

Decreta:

1. Nello statuto della società Finmeccanica S.p.a. prima di ogni atto che determina la perdita del controllo da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, deve essere introdotta, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno o più dei poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

2. La clausola sarà mantenuta nello statuto fino a contraria disposizione da adottare con atto emanato nelle stesse forme del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà individuato il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali.

4. La clausola che attribuisce i poteri speciali dovrà essere introdotta nello statuto di Finmeccanica S.p.a. in occasione della prima assemblea straordinaria della stessa Finmeccanica S.p.a. utilmente convocata dopo l'emanazione del decreto previsto dal presente comma.

Roma, 28 settembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

99A8310

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 agosto 1999.

Modalità per l'effettuazione dei rimborsi d'imposta di modesta entità di cui all'art. 16, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed il pagamento dei relativi interessi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo così come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Vista la legge 31 maggio 1977, n. 247, concernente norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto ministeriale del 4 aprile 1995, n. 334, concernente il regolamento recante norme di semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria;

Visto il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 19, commi 20 e 21, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni concernenti, in particolare, le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato;

Visti gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme sulla semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visti l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che modifica l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I rimborsi relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi fino all'importo di lire ventimila e di quelli di importo superiore per i quali siano maturati interessi fino alla predetta somma sono erogati, con le modalità del presente decreto, dagli uffici finanziari del Dipartimento entrate competenti per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Per l'erogazione dei predetti rimborsi gli stessi uffici finanziari utilizzano le apposite contabilità speciali loro intestate istituite presso le sezioni di tesoreria competenti per territorio.

2. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, sulla base delle istanze presentate dagli uffici mette a disposizione, sulle contabilità speciali di cui al comma precedente, le somme necessarie a ciascun ufficio.

Art. 2.

1. I titoli di spesa sono numerati progressivamente ed emessi per l'importo complessivo. In apposita sezione degli stessi è distintamente specificato l'importo per il capitale e quello per gli interessi. Essi devono inoltre contenere:

a) la denominazione dell'ufficio cui è affidata la gestione dei rimborsi;

b) l'oggetto della spesa;

c) il cognome e nome e la qualità del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza, nonché il relativo codice fiscale;

d) la modalità di estinzione del titolo;

e) la firma del titolare della contabilità speciale o del suo sostituto;

f) la data di emissione;

g) la somma da pagare scritta in cifre e in lettere;

h) la tesoreria che deve eseguire il pagamento;

i) il codice Ministero-capitolo (o capitoli) dal quale provengono le somme affluite in contabilità speciale.

2. I rendiconti delle contabilità speciali devono evidenziare i pagamenti effettuati con riferimento ai capitoli di provenienza. Essi sono corredati dei titoli estinti cui va annessa la documentazione giustificativa della spesa.

3. Entro il quarantesimo giorno successivo al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, i rendiconti semestrali sono presentati all'amministrazione deputata ad esercitare su di essi il riscontro amministrativo, per il successivo inoltro alla ragioneria provinciale competente secondo la dislocazione territoriale dell'ufficio cui è assegnata la gestione dei rimborsi d'imposta.

Art. 3.

1. I modelli da utilizzare per l'emissione dei titoli di spesa e per la rendicontazione sono predisposti dal Dipartimento delle entrate di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.

Art. 4.

1. Gli uffici finanziari forniscono con flusso informativo al Centro informativo del Dipartimento delle entrate i dati necessari sia alla conoscenza dello stato dei rimborsi dei tributi, sia alla costituzione delle basi informative finalizzate a mettere a disposizione degli stessi uffici le somme necessarie per gli adempimenti di loro competenza. Le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei predetti dati sono stabilite con disposizioni ministeriali. D'intesa tra il Ministero delle finanze e la Banca d'Italia potranno essere concordate modalità per l'invio alla medesima di un flusso informativo contenente la prenotazione automatica degli ordinativi.

Art. 5.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni recate dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, nonché a quelle contenute nelle istruzioni generali sui servizi del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1999

p. *Il direttore generale*
BEFERA

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

99A8504

DECRETO 28 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa e dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto in data 28 gennaio 1998 - prot. n. 1998/11772 - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 1777 del 27 settembre 1999 con la quale l'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Siracusa ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa in data 27 settembre 1999 per sciopero proclamato dalla organizzazione sindacale RDB;

Vista la nota prot. n. 4633 del 27 settembre 1999 con la quale l'Automobile club d'Italia - Ufficio provinciale di Agrigento ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento in data 27 settembre 1999 per sciopero del personale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premese viene accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa e dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Agrigento in data 27 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 settembre 1999

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A8496

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 settembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Delta - Cooperativa edilizia a r.l.», in Cosenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1999, con il quale la società cooperativa «Delta - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cosenza, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Granieri Mauro comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Corriere Margherita, residente in Castrolibero (Cosenza) alla via S. Pertini n. 4, complesso Melissa, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Delta - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cosenza, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 con precedente decreto ministeriale 1° marzo 1999, in sostituzione del dott. Granieri Mauro rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8302

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Ariantha soc. coop. a r.l. di servizi agricoli», in Mottafollone.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Ariantha soc. coop. a r.l. di servizi agricoli», con sede in Mottafollone, costituita con atto notaio Luigi Testa in data 1° aprile 1991, repertorio n. 43973, registro società n. 7660, tribunale di Castrovillari, B.U.S.C. n. 1933/183422.

Cosenza, 8 settembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A8505

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Fiego», in Cosenza.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Fiego», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Francesca Zupi in data 2 maggio 1980, repertorio n. 4846, registro società n. 3135, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1839/176921.

Cosenza, 8 settembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A8506

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «La Val di Neto», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «La Val di Neto», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita con atto notaio Leucio Gisonna in data 5 aprile 1979, repertorio n. 15327, registro società n. 2884, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1674/167644.

Cosenza, 8 settembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A8507

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Linea Verde», in Montegiordano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Linea Verde», con sede in Montegiordano, costituita con atto notaio Carlo Carelli in data 12 novembre 1978, repertorio n. 32213, registro società n. 578, tribunale di Castrovillari, B.U.S.C. n. 1596/163385.

Cosenza, 8 settembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A8508

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «La Proletaria», in S. Cosmo Albanese.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «La Proletaria», con sede in S. Cosmo Albanese, costituita con atto notaio Pietro Rapani in data 20 marzo 1947, repertorio n. 3749, registro società n. 634, tribunale di Rossano, B.U.S.C. n. 344/11803.

Cosenza, 8 settembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A8509

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «La Proletaria», in Roggiano Gravina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «La Proletaria», con sede in Roggiano Gravina, costituita con atto notaio Arturo Campolongo in data 20 maggio 1945, repertorio n. 98, registro società n. 629, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 171/34675.

Cosenza, 8 settembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A8510

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Montedil», in Montegiordano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Montedil», con sede in Montegiordano, costituita con atto notaio Carlo Carelli in data 12 novembre 1978, repertorio n. 32211, registro società n. 576, tribunale di Castrovillari, B.U.S.C. n. 1597/163386.

Cosenza, 8 settembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A8511

DECRETO 13 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «L'Ideale» a r.l., in Monserrato.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amininistrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della mas-

sima occupazione l'adozione provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sottoelencata, dai quali emerge che la cooperativa in questione si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 25 marzo 1999;

Vista la quietanza del pagamento del contributo datata 13 settembre 1999;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base ai disposto dell'art. 2544 del codice civile, della seguente cooperativa:

1) società cooperativa «L'Ideale» a r.l., con sede in Monserrato (Cagliari), costituita con rogito notarile dott. Vittorio Giua Marassi in data 23 maggio 1994, repertorio n. 81126, omologata in data 23 giugno 1994, iscritta nel registro delle società al n. 26502 del tribunale di Cagliari, BUSC n. 4098.

Cagliari, 13 settembre 1999

Il dirigente reggente: MURA CHERCHI

99A8544

DECRETO 20 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gestione terziario avanzato società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 giugno 1999 effettuata nei confronti della sociatà cooperativa «Gestione terziario avanzato società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova dalle quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gestione terziario avanzato società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita in data 23 gennaio 1995 con atto a rogito del notaio dott. Fusaro Andrea di Genova, omologato dal tribunale di Genova in data 23 marzo 1995, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Bernardini Angelo, residente in Genova, via Rimassa n. 43/11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8512

DECRETO 20 settembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa mista «Cooperativa servizi pubblici esercizi - Società cooperativa a r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1994 con il quale il rag. Ettore Fontana è stato nominato commissario liquidatore del la Società Cooperativa mista «Cooperativa servizi pubblici esercizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 2 marzo 1992;

Vista la lettera in data 9 agosto 1999 con la quale il rag. Ettore Fontana ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Giovanna Barindelli, nata a Cesano Maderno (Milano) il 21 aprile 1950, ivi residente in via Borromeo n. 29, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa mista «Cooperativa servizi pubblici esercizi - Società cooperativa con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Ettore Fontana, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8513

DECRETO 24 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Sole» S.r.l., in Chieti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

La società coopeativa edilizia sotto indicata è sciolta di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa edilizia «Sole» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Germano De Cinque in data 1° luglio 1977, registro società n. 1435 presso il tribunale di Chieti, pos. n. 614/154711.

Chieti, 24 settembre 1999

Il direttore: COLACI

99A8543

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 luglio 1999.

Adozione di misure di emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong).

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la

diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Vista la decisione della commissione n. 1999/355/CE del 26 maggio 1999 recante misure di emergenza contro la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulshy) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong);

Considerato che è giustificata l'adozione di misure fitosanitarie più rigorose per tutelare il territorio nazionale dall'accresciuto rischio rappresentato dall'importazione di legno originario della Cina (esclusa Hong Kong) diverso da quello di Conifere (Coniferales), infestato dall'organismo nocivo Anoplophora glabripennis (Motschulsky);

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

Il legno originario della Cina (esclusa Hong Kong), diverso da quello di conifere (Coniferales), può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana a condizione che siano rispettate le misure di emergenza stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

Adempimenti delle autorità fitosanitarie cinesi

Ai fini di quanto disposto all'art. 1, devono essere rispettate le seguenti misure d'emergenza:

1) Il legno in forma di:

casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, oppure;

legno utilizzato per fissare o sostenere un carico, compreso il legno che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale;

deve essere scortecciato e privo di perforazioni di diametro superiore a 3 mm provocate da insetti o essiccato in forno sino a ridurre il suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l'operazione è compiuta secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

Art. 3.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali

I servizi fitosanitari regionali effettuano ispezioni al fine di verificare i requisiti di cui all'art. 2 ed inviano al servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole e forestali una relazione tecnica dettagliata sui risultati dei controlli effettuati per la presenza dell'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) entro il 30 settembre 1999.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 253

99A8301

DECRETO 6 ottobre 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1999 concernente la disciplina di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996 e successive modifiche concernente l'affidamento al CO.GE.VO. di Chioggia la gestione sperimentale dell'attività di pesca nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, concernente l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento all'art. 2, comma 3;

Visto il decreto 15 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1999, concernente la disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia;

Vista la proposta delle misure di gestione avanzata dal consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi - CO.GE.VO. - di Chioggia concernente alcune variazioni da apportare al decreto 15 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il punto di sbarco, «Zona di Pila: nell'approdo della Laguna di Barbamarco», previsto dall'art. 1, punto 1 del decreto 15 luglio 1999, è sostituito dalla «Zona di Porto Tolle: nell'approdo della località di Porto Barricata».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 2 è così sostituito:

«Nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica viene effettuata nei giorni feriali di:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre;

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, fatta salva la facoltà del comitato di gestione di fissare ulteriori giorni di fermo».

2. Il comma 2 dell'art. 2 è così modificato:

«Fermo restando l'obbligo di effettuare la pesca nel limite di otto ore giornaliere, nel compartimento marittimo di Chioggia, sono da osservarsi le seguenti modalità:

l'uscita dal porto, nel periodo 1° aprile-30 settembre 1999, non potrà avvenire prima delle ore 5;

la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, nel periodo 1° ottobre-31 marzo, non potrà avere inizio prima delle ore 5».

Art. 3.

1. L'art. 7 è così integrato:

«Fermo restando il limite del pescato massimo giornaliero previsto dalla normativa vigente, il comitato di gestione si riserva di modificare e comunicare la quantità del pescato, in relazione alle risorse esistenti».

Art. 4.

1. L'art. 8 è così sostituito:

«Al fine di salvaguardare il novellame presente è fatto divieto a chiunque di esercitare l'attività di pesca delle vongole nelle seguenti zone:

tratto di litorale posto dalla diga sud del porto di Chioggia fino alla sponda nord del fiume Adige;

area di mare compresa tra il parallelo passante per la sponda sud del fiume Adige e la diga nord di Porto Levante, fino al 30 novembre 1999;

area di mare compresa tra la sponda sud della foce del Po di Maistra e la bocca di Barbamarco, fino al 30 novembre 1999».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

Il direttore generale f.f.: AULITTO

99A8542

DECRETO 6 ottobre 1999.

Modificazioni al decreto 30 giugno 1999 concernente la disciplina di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995 concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1997 e successive modifiche concernente l'affidamento al CO.GE.VO. di Venezia la gestione sperimentale dell'attività di pesca nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia, per un periodo di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998 recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, concernente l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento all'art. 2, comma 3;

Visto il decreto 30 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1999, concernente la disciplina di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia;

Vista la proposta delle misure di gestione avanzata dal consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi - CO.GE.VO. - di Venezia concernente alcune variazioni da apportare al decreto 30 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 30 giugno 1999 è così modificato:

«Nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica può essere effettuata nei giorni feriali di:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre;

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, senza possibilità di recupero delle giornate causa condizioni meteo-marine avverse».

Art. 2.

L'art. 8 del 30 giugno 1999 è così modificato: «Il quantitativo massimo giornaliero di prodotto pescato con l'uso della draga idraulica nelle acque del compartimento marittimo di Venezia è così fissato:

fasolari: kg 350;

vongole: kg 500;

cannolicchi: kg 300».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

Il direttore generale f.f.: AULITTO

99A8541

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 14 settembre 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un

sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Visto il decreto direttoriale del 18 gennaio 1999 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Averna Carina i titoli professionali conseguiti in Belgio al fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal Provveditorato agli studi di Roma, sostenuta dall'interessata il 1° luglio 1999;

Decreta:

Il titolo: «Agrégé de l'enseignement secondaire inférieur: section français-histoire», conseguito in Belgio dalla sig.ra Averna Carina nata a Montegnée (Belgio) il 21 agosto 1966, e inerente alla formazione professionale di insegnante, costituisce, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 45/A - Lingua straniera: francese.

Roma, 14 settembre 1999

Il direttore generale: PARADISI

99A8303

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Regolamento organizzativo interno del comitato tecnico interministeriale per la montagna. (Deliberazione n. 79/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97 sulla salvaguardia e valorizzazione delle zone montane ed in particolare l'art. 2 che istituisce, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Fondo nazionale per la montagna;

Visto in particolare il comma 5 del citato articolo che stabilisce che i criteri per la ripartizione del suddetto Fondo sono adottati con delibera CIPE;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro delle attribuzioni di questo Comitato;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed in particolare i commi 3 e 5, che prevedono fra l'altro l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le proprie delibere in data 13 aprile 1994 e 12 gennaio 1995 con le quali si è istituito il Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) e se ne è disciplinata l'organizzazione;

Vista la propria delibera n. 63/98 in data 3 luglio 1998 che reca disposizioni per il funzionamento interno di questo Comitato sulla base degli articoli 1 e 2 del richiamato decreto legislativo n. 430/1997;

Visto in particolare il punto 2 dell'art. 2 della predetta delibera n. 63/98 che conferma, nell'ambito dei nuovi organismi istituiti a supporto delle attività di questo Comitato, le attribuzioni del Comitato della montagna di cui alla delibera 13 aprile 1994;

Vista la propria delibera n. 79 in data 5 agosto 1998 che istituisce e regolamenta le commissioni previste dalla delibera n. 63/98 ed in particolare il punto 3.6 relativo alla «Commissione per lo sviluppo sostenibile»;

Ritenuto di dover adeguare la composizione e le modalità di funzionamento del CTIM alla nuova organizzazione interna di questo Comitato;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. *Composizione.*

Il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, che ha sede presso il Ministero del tesoro bilancio e della programmazione economica, è composto dal presidente, dal vicepresidente, da tre esperti e quattordici membri in rappresentanza dei seguenti organismi:

Ministero del tesoro

Ministero delle politiche agricole

Ministero dell'ambiente

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Affari regionali - Conferenza Stato-regioni - Dipartimento turismo)

Unione nazionale dei comuni, Comunità ed enti montani (UNICEM)

Consiglio nazionale economia e lavoro (CNEL)

Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

Regioni (tre rappresentanti)

Per ogni titolare è previsto un membro supplente.

Il presidente, il vicepresidente ed i componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Possono essere invitati a prendere parte alle riunioni, in ragione delle specifiche materie all'ordine del giorno, i rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato, i rappresentanti di enti locali, di enti pubblici e di ricerca, singoli esperti.

Un segretario scelto tra gli addetti del servizio centrale segreteria CIPE del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, assiste alle sedute per le attività di supporto e di verbalizzazione.

Partecipa al lavori il direttore del servizio segreteria del CIPE con compiti di coordinamento tecnico delle attività del Comitato con le attività delle altre commissioni e comitati istituiti nell'ambito CIPE.

2. *Convocazione ed organizzazione delle sedute.*

Il presidente del CTIM convoca le riunioni di norma almeno cinque giorni prima e stabilisce l'ordine del giorno.

Il segretario è responsabile della redazione del resoconto sintetico.

La seduta inizia con la lettura del resoconto sintetico della seduta precedente che riporta:

a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura delle riunioni;

b) ordine del giorno;

c) elenco dei presenti;

d) le risultanze della discussione distinte per argomento.

Se non vi sono osservazioni esso viene approvato.

Non può essere aperta la discussione su argomenti oggetto del verbale.

I resoconti, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario del CTIM e vengono conservati agli atti della segreteria presso il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.

Il CTIM si riunisce:

in sede istruttoria per l'esame delle questioni di particolare rilevanza per le quali il Ministro proponente o il presidente del CIPE ritengano opportuna l'istruttoria del CTIM, prima delle decisioni del CIPE;

in sede consultiva per esprimere pareri su richiesta del CIPE o di singoli Ministri.

Il CTIM può inoltre presentare al CIPE, sulle materie di propria competenza, relazioni e proposte ritenute opportune e può predisporre rapporti conoscitivi su argomenti di proprio interesse; a tal fine le amministrazioni ed enti interessati offriranno al CTIM la massima collaborazione.

Il CTIM può istituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro, anche permanenti, per l'esame di specifiche questioni. Le relazioni delle commissioni e gruppi di lavoro sono trasmesse a tutti i componenti per essere poi discusse in sede di Comitato.

Il CTIM programma le proprie attività secondo un calendario predisposto dal presidente, in coerenza con i lavori del CIPE, prevedendo almeno una riunione bimestrale, possibilmente a scadenza fissa.

La data della seduta del CTIM e l'ordine del giorno devono essere comunicati, oltre che ai componenti, anche alle altre amministrazioni interessate alle questioni, che possono chiedere l'esame di memorie dalle stesse predisposte.

Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti e sono valide se presenti almeno 1/3 dei componenti.

Per le questioni di interesse di una specifica area territoriale può essere prevista l'audizione di un rappresentante dell'ente territoriale interessato (regione, provincia autonoma, ecc.).

Per dare attuazione alle proprie determinazioni il CTIM si avvale di un esecutivo coordinato dal presidente o dal vicepresidente e composto dai rappresentanti dell'ambiente, delle politiche agricole, dell'UNCEM, del CNEL, nonché da un rappresentante regionale.

3. *Supporto al comitato.*

Il comitato per i propri lavori può avvalersi dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), istituito con legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché del supporto specialistico di tecnici ed esperti delle amministrazioni di settore, dell'UVAL e dell'UVER del DPS del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il comitato può richiedere altresì la collaborazione di altri esperti per l'esame di questioni che richiedano competenze non presenti nella pubblica amministrazione.

4. *Rapporti con le commissioni CIPE.*

Il comitato collabora con le altre commissioni previste dalla delibera n. 79/98 ed in particolare con le commissioni seconda (Coordinamento politiche sociali, del lavoro e di sostegno e sviluppo delle attività produttive) e sesta (Sviluppo sostenibile) per quanto riguarda problematiche comuni attinenti la salvaguardia e lo sviluppo delle zone montane:

Il direttore del servizio centrale di segreteria del CIPE curerà gli opportuni collegamenti tra le predette strutture, attivando in particolare una costante collaborazione tra il Comitato e la Commissione «Sviluppo sostenibile».

5. *Spese di funzionamento.*

Per le spese di funzionamento valgono le disposizioni di cui al punto 6. della delibera n. 79/1998.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 17 settembre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 197

99A8304

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Regolamento istitutivo della unità tecnica finanza di progetto (art. 7, legge n. 144/1998 e art. 2, comma 3, delibera n. 63 del 9 luglio 1998). (Deliberazione n. 80/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed in particolare gli articoli da 37-*bis* a 37-*nonies* in materia di realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni del CIPE;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed in particolare i commi 3 e 5, che prevedono, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE;

Vista la legge 25 gennaio 1999, n. 144 ed in particolare l'art. 7 che istituisce, nell'ambito del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), l'Unità tecnica finanza di progetto (comma 1) e demanda allo stesso Comitato la disciplina delle sue modalità organizzative (comma 6);

Vista la propria deliberazione del 9 luglio 1998, n. 63, recante il regolamento interno di questo Comitato ed, in particolare, l'art. 2 che prevede la costituzione, nell'ambito del CIPE, di apposite commissioni per l'esame di questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale, confermando tra l'altro le attribuzioni del «Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità» (NARS), già istituito con delibera dell'8 maggio 1996 e riconoscendo la facoltà del CIPE stesso di procedere alla costituzione di altre commissioni, comitati o gruppi di lavoro;

Viste le proprie deliberazioni del 5 agosto 1998, n. 79 e n. 81, concernenti rispettivamente l'istituzione ed il regolamento delle predette commissioni ed il regolamento del NARS;

Considerata la volontà di dare attuazione alle indicazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001 in materia di investimento infrastrutturale finanziato con ricorso a capitali privati;

Considerata, anche alla luce delle disposizioni introdotte nella legge in materia di lavori pubblici, la necessità di predisporre un'adeguata attività di supporto alle amministrazioni interessate in relazione alle esigenze derivanti dalla valutazione, sotto il profilo legale, tecnico e finanziario, di operazioni di finanziamento infrastrutturale con ricorso alla finanza di progetto;

Su proposta del Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

ATTIVAZIONE DELLA UNITÀ TECNICA FINANZA DI PROGETTO

Art. 1.

Definizione dell'Unità tecnica

1. È costituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica finanza di progetto, di seguito denominata Unità.

2. L'Unità ha come propria finalità la promozione, all'interno delle pubbliche amministrazioni, dell'attuazione della disciplina in materia di finanza di progetto contenuta nella legislazione in materia di lavori pubblici. Nel perseguimento di tale finalità, allorché richiesta, essa agisce da supporto alle amministrazioni aggiudicatrici, di livello centrale e locale, nella attività di individuazione delle necessità infrastrutturali passibili di essere soddisfatte tramite progetti di investimento finanziabili con ricorso al capitale dei privati, in quella della valutazione della fattibilità delle proposte di investimento proposte dai promotori o prospettate dall'amministrazione richiedente, nonché in quella di predisposizione della documentazione relativa alle operazioni di finanziamento di infrastrutture con ricorso a risorse dei privati.

3. L'Unità fornisce attività di supporto alle commissioni istituite nell'ambito del CIPE in materia di finanziamento delle opere infrastrutturali, con specifico riferimento alla finanza di progetto.

4. L'Unità ha sede presso questo Comitato.

Art. 2.

Composizione dell'Unità

1. L'Unità è composta da quindici esperti tra cui un coordinatore.

2. Al coordinatore sono attribuite competenze in materia di organizzazione interna e di rappresentanza dell'Unità nei confronti delle amministrazioni e delle istituzioni con cui l'Unità stessa viene in contatto. Svolge altresì funzioni di indirizzo e di iniziativa; coordina l'attività dell'Unità e sovraintende all'attività di comunicazione.

3. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7 della legge n. 144/1999, gli esperti - scelti tra professionalità appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, da collocare in posizione di comando, ovvero, in esito a specifiche procedure di selezione nell'ambito di professionalità esterne alla pubblica amministrazione - sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente.

4. Uno degli esperti, specializzato in materia di comunicazione, è incaricato di occuparsi degli aspetti concernenti la diffusione di informazione relativa alla applicabilità delle tecniche di finanziamento con ricorso a risorse dei privati, alle attività dell'Unità ed alle possibilità di accesso delle amministrazioni pubbliche ai servizi da quest'ultima offerti.

5. Il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità è stabilito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della funzione pubblica.

6. È costituita una struttura di supporto amministrativo all'Unità composta di un minimo di sette addetti di cui cinque appartenenti alla sesta e settima qualifica funzionale e un minimo di due funzionari appartenenti alle qualifiche ottava e nona.

Art. 3.

Attività dell'Unità

1. Nel perseguimento delle sue finalità istituzionali, l'Unità svolge, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le seguenti attività:

organizzazione e prestazione di servizi di consulenza tecnica, legale e finanziaria a favore delle pubbliche amministrazioni interessate all'avvio di progetti di investimento in regime di finanza di progetto;

assistenza di natura tecnico-economica alle amministrazioni aggiudicatrici nell'esame e nella valutazione dei progetti suscettibili di finanziamento in regime di finanza di progetto, con specifico riferimento all'esame di fattibilità, di cui all'art. 37-*ter* della legge n. 109/1994, delle proposte sottoposte alle amministrazioni aggiudicatrici dai soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-*bis* della medesima legge;

assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di predisposizione dei bandi di gara per l'aggiudicazione delle concessioni, nel corso della procedura di aggiudicazione e nella fase di valutazione delle offerte ricevute;

svolgimento di attività di comunicazione per la promozione della tecnica di finanziamento con ricorso a risorse dei privati nell'ambito dell'amministrazione pubblica nazionale;

ogni ulteriore attività volta a diffondere la tecnica di finanziamento nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

2. L'Unità procede inoltre, in diretto supporto delle commissioni istituite nell'ambito del CIPE, allo svolgimento, tra l'altro, delle seguenti attività:

individuazione dei settori di attività suscettibili di finanziamento con ricorso a risorse private, con indicazione delle specificità tecniche, amministrative e finanziarie inerenti a ciascun settore di attività;

raccolta di informazioni, documentazione ed ogni altro elemento utile inerenti alle fasi di progettazione, valutazione tecnico-economica, indizione delle gare e loro aggiudicazione, finalizzata alla facilitazione dell'utilizzo della tecnica della finanza di progetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, anche attraverso l'elaborazione di schemi operativi uniformi applicabili alle diverse tipologie di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità suscettibili di finanziamento con ricorso a risorse dei privati;

supporto in ordine alla valutazione di determinate opere infrastrutturali finanziate con ricorso a finanziamento privato che, per la loro dimensione ed il loro impatto economico, sono oggetto di valutazione da parte del CIPE;

monitoraggio della normativa primaria e secondaria concernente la materia della finanza di progetto.

3. L'Unità avvia rapporti di collaborazione con istituzioni, enti ed associazioni la cui attività presenti aspetti d'interesse per l'azione dell'Unità e sia funzionale all'effettività ed efficacia del suo operato, anche promuovendo la diffusione della tecnica di finanziamento della finanza di progetto.

4. È in particolare previsto lo sviluppo di forme di collaborazione tra l'Unità ed il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Tale attività di collaborazione può vertere sia su profili di carattere generale, sia in relazione ad esigenze scaturenti dalla istruttoria di singoli interventi progettuali, per i quali sia necessario l'esame e l'analisi di aspetti di regolazione e/o inerenti al regime tariffario e della qualità del servizio offerto.

5. A partire dall'anno 2000, l'Unità presenta annualmente, entro il 30 luglio, una relazione analitica al CIPE concernente l'attività svolta nel corso dell'anno e, in particolare, sullo stato di attuazione delle opere finanziate in regime di finanza di progetto. La relazione evidenzia gli ostacoli, di natura amministrativa e normativa, che si frappongono al pieno dispiegarsi della tecnica di finanziamento e i profili problematici riscontrati al pieno avviarsi delle opere ed all'attivarsi delle risorse private necessarie al loro finanziamento, segnalando, tra l'altro, le misure da adottare per il superamento di detti ostacoli, anche con diretto riferimento alla esperienza internazionale. La relazione deve, altresì effettuare una indicazione di tipo qualitativo dei servizi offerti, con indicazione degli eventuali vantaggi in termini di finanza pubblica derivanti dalla attuazione in regime di finanza di progetto di determinati investimenti.

Art. 4.

Attività di supporto e copertura finanziaria

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 9, della legge n. 144/1999, è demandata ad un successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con la funzione pubblica, la determinazione delle risorse necessarie al funzionamento dell'Unità a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 7, decimo comma, del predetto atto normativo, ivi incluse le spese relative alle prestazioni lavorative poste in essere dagli addetti di cui all'art. 2, sesto comma della presente delibera.

Art. 5.

Disposizioni di attuazione

1. L'Unità, con apposito regolamento, provvederà a dettare le norme organizzative per il proprio funzionamento, nonché a disciplinare le modalità della sua collaborazione con gli enti di cui all'art. 3, comma 3 della presente delibera.

2. L'Unità ha durata quadriennale. L'esame dei risultati della attività istituzionale da essa svolta sarà effettuata dal CIPE nel giugno dell'anno 2001 al fine di valutare l'opportunità del proseguimento della attività dell'Unità stessa ovvero suggerire modifiche organizzative e funzionali dirette a migliorarne l'efficacia operativa.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 9 settembre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 178

99A8305

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Modifica del piano specifico di intervento della RIBS S.p.a. relativo al progetto «Riso 2000». (Deliberazione n. 83/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, concernente «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 2, comma 7, che estende i compiti di intervento della RIBS S.p.a. anche ad altri settori della produzione agricola;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, in particolare l'art. 2, che istituisce il Ministero per le politiche agricole;

Vista la propria delibera del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984, con la quale sono state impartite le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS S.p.a. nel settore bieticolo-saccarifero;

Vista la propria delibera del 5 agosto 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145, del 4 novembre 1997, con la quale è stato approvato il piano specifico d'intervento della RIBS S.p.a. relativo al progetto «Riso 2000»;

Vista la nota n. DG/859/99, del 31 maggio 1999, con cui la RIBS S.p.a., ha trasmesso la richiesta di interpretazione della delibera CIPE del 5 agosto 1997 relativa al progetto «Riso 2000»;

Tenuto conto che la delibera sopra menzionata prevedeva che RIBS sottoscrivesse, oltre alle quote di sua spettanza, azioni per lire 2.000 milioni destinate ad essere trasferite, entro un anno dalla costituzione della società denominata Riso Eurico Italia, alla finanziaria degli agricoltori partecipanti all'iniziativa, ad un prezzo pari a quello di sottoscrizione maggiorato dell'interesse legale;

Tenuto conto che, la costituzione della Riso Eurico Italia, è avvenuta in data 7 settembre 1998, e che RIBS a tale data ha sottoscritto azioni da destinare agli agricoltori per soli 288 milioni;

Tenuto conto che, la sottoscrizione dei 1.712 milioni restanti (85,6% della somma totale) non è stata ancora effettuata ma dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi;

Ritenuto che l'esigenza rappresentata nella citata nota della RIBS, di far decorrere il termine dell'anticipazione non dalla data della costituzione della società ma da quella della effettiva sottoscrizione delle azioni, sia in linea con la logica della delibera di approvazione del piano specifico d'intervento «Riso 2000» e che in particolare l'accoglimento di tale richiesta non comporti oneri aggiuntivi rispetto alla previsione originaria;

Su proposta del Ministro per le politiche agricole;

Delibera:

Il comma 6 della delibera CIPE 5 agosto 1997, n. 145, di approvazione del piano specifico d'intervento della RIBS S.p.a. relativo al progetto «Riso 2000» è sostituito dal testo seguente:

Della quota di sottoscrizione da RIBS, pari a 7.875 milioni, fanno parte azioni per 2.000 milioni destinate ad essere trasferite entro un anno dalla effettiva sottoscrizione, alla finanziaria degli agricoltori denominata Finriso, ad un prezzo pari a quello di sottoscrizione maggiorato dell'interesse legale.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 7 settembre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 209

99A8306

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa - art. 10, legge 26 febbraio 1992, n. 211. (Deliberazione n. 105/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Viste le direttive emanate, ai sensi della legge sopra citata, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (ClPET) con delibera del 31 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte da quel comitato con delibera 18 maggio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992) e con delibera 7 giugno 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993), concernenti l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa; disposta in relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET;

Visto il decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di sistemi di trasporto rapido di massa;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, che, al comma 2, fissa al 50% il tetto massimo del contributo statale ex legge n. 211/1992 per le ferrovie concesse;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la delibera 20 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1996), con la quale questo comitato ha previsto la definizione di accordi di programma per l'individuazione di un unico progetto trasportistico tra soggetti che hanno presentato distinti progetti configuranti soluzioni alternative per un medesimo problema di mobilità;

Vista la delibera in data 21 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1996), con la quale questo

comitato stesso ha proceduto al riparto delle risorse recate dall'art. 10 della legge n. 211/1992, attenendosi alla graduatoria compilata alla stregua dei criteri elaborati dal CIPET dalla Commissione di alta vigilanza, di cui alla legge n. 204/1995;

Vista la delibera 30 gennaio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1997), con la quale questo comitato ha preso atto che, come richiesto da questo comitato stesso, per un intervento relativo all'area di Bari gli enti interessati sono pervenuti alla stipula di apposito accordo di programma, optando per il progetto a suo tempo presentato dalla Soc. Ferrotramviaria, per un costo complessivo di 269,07 miliardi di lire (138.963,058 migliaia di euro), e con la quale è stato finanziato, a carico dei fondi per le aree depresse ex art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il 50% del primo lotto del suddetto intervento del costo di 145,603 miliardi di lire (75.197,674 migliaia di euro);

Vista la delibera in data 9 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende commissioni la commissione infrastrutture;

Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1998) con la quale sono state istituite le suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto;

Vista la delibera in data 21 aprile 1999 (in corso di registrazione presso la Corte dei conti) con la quale questo comitato ha proceduto, tra l'altro, a rideterminare, sulla base del nuovo tasso di sconto, il contributo originariamente assegnato agli interventi approvati con la citata delibera del 21 dicembre 1995, riservandosi di destinare, con successiva delibera, l'importo di 70 miliardi di lire (36.151,983 migliaia di euro), residuante sul volume d'investimenti attivabile con le risorse previste dal citato art. 10 della legge n. 211/1992, con priorità a favore della regione Puglia e per interventi urgenti coerenti con il nuovo contesto territoriale creatosi a seguito della nota situazione d'emergenza;

Vista la nota n. 8105 del 24 giugno 1999 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con delega per le aree urbane, ha ufficializzato la proposta di destinare quota del sopra citato volume d'investimenti di 70 miliardi di lire (36.151,983 migliaia di euro) al finanziamento della linea ferroviaria Bari Centrale - aeroporto di Bari-Palese, del costo complessivo di 120 miliardi di lire (61.974,828 migliaia di euro);

Considerato che nella riunione del 21 giugno u.s., la commissione infrastrutture aveva già affrontato l'argomento, pronunziandosi di massima positivamente sulla proposta di cui sopra e rinviando comunque a successivi approfondimenti di ordine tecnico e finanziario;

Considerato che ulteriori chiarimenti in merito sono stati forniti dal Ministero dei trasporti e della navigazione con nota n. 437/211BA del 25 giugno 1999;

Preso atto che l'intervento ora proposto per il finanziamento, pur rispondendo alla medesima esigenza di collegamento dell'area centrale di Bari con l'aeroporto, ha un tracciato diverso da quello previsto per l'intervento a suo tempo predisposto dalla Ferrotramviaria e del quale questo comitato ha parzialmente finanziato il primo lotto, come sopra precisato, e preso atto che l'intervento stesso - mirato a consentire la massima utilizzazione dello scalo aeroportuale, rendendolo agevolmente accessibile non solo alla popolazione di Bari, ma anche a quella dei comuni dell'area a nord della città - è dotato di progettazione preliminare, peraltro non ancora valutata dalle commissioni tecniche previste dalla legge;

Preso atto che il Ministero dei trasporti ha dichiarato di voler destinare all'intervento i 35 miliardi di lire (18.075,991 migliaia di euro) già riservati - a valere sulle risorse ad esso assegnate sugli stanziamenti del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 - ad intervento del pari destinato al collegamento di Bari con l'aeroporto di Bari-Palese ed ora considerato meno funzionale rispetto alla definitiva ubicazione della nuova aerostazione;

Ritenuto quindi di procedere intanto ad un'assegnazione programmatica di risorse, rinviando l'assegnazione definitiva al completamento della procedura prevista dall'art. 5, comma 1, della succitata legge n. 211/1992;

Delibera:

1. È assegnata, in via programmatica, all'intervento concernente la realizzazione del collegamento ferroviario Bari Centrale - aeroporto di Bari-Palese una quota annua di contributo di 8,838 miliardi di lire (4.564,446 migliaia di euro) per 8 anni, a valere sul limite d'impegno di 195 miliardi di lire (100.709,095 migliaia di euro) previsto dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

2. La quota di contributo di cui sopra, che, al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, attiva un volume d'investimenti pari a 60 mld. di lire (30.987,414 migliaia di euro), sarà assegnata definitivamente all'intervento di cui trattasi sulla base della proposta formulata dal Ministro dei trasporti e della navi-

gazione e dal Ministro dei lavori pubblici, delegato alle aree urbane, non appena esaurita la procedura prevista dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 211/1992.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 17 settembre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 201

99A8307

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa - Integrazione intervento relativo alla ferrovia circumvesuviana. (Deliberazione n. 138/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Viste le direttive emanate, ai sensi della legge sopra citata, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) con delibera del 31 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte da quel Comitato con delibera 18 maggio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992) e con delibera 7 giugno 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993), concernenti l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa, disposta in relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di sistemi di trasporto rapido di massa;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed è stata, in tale contesto, prevista l'istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1996), nella quale — tra i programmi d'intervento da finanziare a carico delle risorse di cui all'art. 10 della citata legge n. 211/1992 — figura incluso un intervento della ferrovia circumvesuviana concernente il «triplicamento Na-Barra, arretramento stazione di Nola, impianti automazione nodo Napoli» del costo complessivo di 229.700 milioni di lire ed al quale è stato attribuito un contributo annuo di 40.893,7 milioni di lire per otto anni, idoneo ad assicurare il totale finanziamento dell'opera;

Vista la delibera in data 9 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo Comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende commissioni la Commissione infrastrutture;

Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1998) con la quale sono state istituite le suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto;

Vista la nota n. 1102(55) 211/NA del 16 aprile 1999 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, ha proposto di inserire nel progetto d'intervento di cui alla menzionata delibera del 21 dicembre 1995 la realizzazione di una bretella di collegamento tra le linee S. Giorgio-Volla e Napoli-Nola-Baiano del costo di 12.731 milioni di lire (6,575 milioni di euro) e consistente in una tratta di circa 700 metri che consentirebbe la chiusura di un anello ferroviario in grado di offrire all'intera area orientale di Napoli un servizio trasportistico di tipo metropolitano;

Vista la propria delibera n. 66/99 in data 21 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999) con la quale, in relazione all'abbassamento del tasso di sconto nel frattempo verificatosi ed al costo dell'intervento approvato in sede tecnica dal Ministero dei trasporti e della navigazione, il contributo annuo assegnato all'intervento di cui sopra è stato rideterminato in 33.437 milioni di lire (17,269 milioni di euro);

Preso atto che, a quanto specificato nella citata nota del 16 aprile 1999, l'onere di realizzazione della bretella menzionata trova copertura nei finanziamenti già assegnati alla ferrovia circumvesuviana, posto che il costo dell'intervento originario è risultato inferiore a quello preventivato;

Preso atto che nella seduta del 7 luglio 1999 la Commissione di alta vigilanza, istituita ai sensi della richiamata legge n. 204/1995, ha espresso parere favorevole

alla realizzazione di un piano d'interventi inclusivo della citata bretella, richiamandosi all'indiscussa validità tecnica di detto intervento;

Preso atto che la Commissione infrastrutture, nella seduta del 4 agosto 1999, ha positivamente valutato la richiesta dei Ministri di settore;

Ritenuto che l'accoglimento della richiesta *de quo* valga ad incrementare la funzionalità del programma d'interventi a suo tempo approvato;

Delibera:

1. Il programma di ammodernamento e potenziamento della rete esercitata dalla Gestione ferroviaria circumvesuviana, approvato da questo Comitato con delibera in data 21 dicembre 1995, meglio specificata in premessa, viene integrato con la realizzazione di una bretella ferroviaria di collegamento tra le linee S. Giorgio-Volla e Napoli-Nola-Baiano.

2. Al programma d'interventi di cui al punto precedente resta assegnato, a valere sulle risorse recate dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il contributo annuo di 33.437 milioni di lire (17,269 milioni di euro) per otto anni, da ultimo previsto alla tabella 3 allegata alla delibera n. 66/99 in data 21 aprile 1999.

3. Sono confermate le altre disposizioni di cui alla delibera in data 21 dicembre 1995.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 28 settembre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 223

99A8518

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 9 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge l9 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, contenente la tabella XIII-*quater,* relativa al D.U. per operatore dei beni culturali;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1993 contenente la tabella IX-*ter*, relativa al D.U. per traduttori ed interpreti;

Visto lo statuto di autonomia dell'Ateneo emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Viste le deliberazioni della facoltà di lettere e filosofia del 13 aprile 1999, nn. 591;

Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione dell'Ateneo, espresso in data 5 luglio 1999;

Vista la nota del sindaco del comune di Rossano del 5 maggio 1999;

Viste le note del preside della facoltà di lettere e filosofia del 18 maggio 1999 e 13 luglio 1999;

Visti i testi dei proposti DD.UU. di operatore dei beni culturali e di traduttori ed interpreti;

Viste le deliberazioni degli OO.AA. dell'Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento nell'adunanza del 19 luglio 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Art. 1.

Nell'attuale art. 136 dello statuto di questo Ateneo relativo alla facoltà di lettere e filosofia, all'elenco delle lauree conferite dalla medesima facoltà, vengono aggiunti i seguenti corsi di diploma universitario:

corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali;

corso di diploma universitario per traduttori e interpreti.

Art. 2.

Dopo l'attuale art. 143 relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di lettere e filosofia, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dei corsi di diploma universitario di

1) operatore dei beni culturali, 2) traduttori e interpreti.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI

Art. 144.

Il corso di diploma, strutturato in conformità a quanto previsto dalla tabella XIII-*quater* del decreto ministeriale 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1993, (e aggiornato, per quanto riguarda la dizione delle discipline, sulla base del decreto ministeriale del 23 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997 e del decreto ministeriale del 26 febbraio 1999) ha lo scopo di fornire agli studenti una formazione adeguata per

svolgere attività relativa all'area professionale, a seconda degli indirizzi, dei bibliotecari, degli archivisti, degli operatori dei beni archeologici, artistici, musicali.

La durata del corso di diploma è triennale; al compimento degli studi viene conseguito il titolo di operatore dei beni culturali. L'attivazione di ogni singolo indirizzo sarà deliberato, di anno in anno, dal Consiglio di facoltà, sentita la struttura didattica competente, sulla base delle esigenze del mondo del lavoro e tenendo conto delle risorse professionali al momento esistenti nella facoltà il numero degli iscritti a ciascun anno di corso di ogni singolo indirizzo attivato è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio del corso di diploma e il coniglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università, scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio del corso di diploma.

L'attività didattica per ogni singolo indirizzo comprende non meno di milletrecento ore, di cui almeno centocinquanta ore di esercitazioni pratiche (laboratorio, tirocinio e apprendimento delle principali lingue d'uso), da svolgersi sotto la guida di docenti di materie professionali, anche presso servizi e uffici di qualificati enti pubblici o privati con i quali saranno stipulate apposite convenzioni. Ogni indirizzo prevede un quadro di quindici discipline di durata annuale, per ognuna delle quali sono previste almeno 70 ore di didattica, di due cicli didattici brevi di 30 ore ciascuno, e di un ciclo didattico a sè stante dedicato ad una seconda lingua d'uso. Alcune delle discipline annuali possono essere strutturate in moduli che coprono argomenti specifici. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. L'esame di diploma tende ad accettare la preparazione complessiva raggiunta ed ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale stesso dallo studente.

Data la specificita della proposta didattica, i corsi di diploma sono in parallelo con alcuni segmenti del corso di laurea in lettere e del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà, per cui ai fini del proseguimento degli studi il consiglio di corso di laurea idoneo riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel D.U., indicando, laddove è necessario, le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla durata, contenuti, validità culturale o professionale per la formazione richiesta dal singoli corsi.

1) *Indirizzo beni archeologici*

L'ordinamento didattico è fissato secondo il seguente prospetto:

a) concorrono alla formazione di base sei discipline, ognuna scelta tra le sei aree previste dalla legge:

Area 1: *Diritto e organizzazione* *

Storia del diritto italiano
Diritto amministrativo
Istituzioni di diritto pubblico
Economia aziendale
Legislazione dei beni culturali

Area 2: *Storia* *

Storia greca
Storia romana
Storia bizantina
Storia del vicino oriente antico
Storia dell'India e dell'Asia centrale
Storia dell'Asia orientale

Area 3: *Storia dell'arte* *

Archeologia e storia dell'arte greca e romana
Storia dell'arte bizantina
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale
Storia dell'arte dell'Estremo oriente
Storia dell'arte dell'Asia sud-orientale
Storia dell'arte tibetana e mongola
Storia dell'arte copta

Area 4: *Storia della scienza* *

Storia della scienza
Storia del pensiero scientifico
Storia e metodologia della scienza

Area 5: *Informatica* *

Informatica generale
Telematica
Elaborazione di immagini

Area 6: *Lingue straniere* *

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua spagnola
Lingua tedesca

b) sono specifiche dell'indirizzo nove discipline scelte tra le aree previste dalla legge. Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse:

Area 1: *Storia dell'arte antica* *

Archeologia e storia dell'arte greca e romana
Storia dell'arte bizantina
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale
Storia dell'arte dell'Estremo oriente

Area 2: *Archeologia* *

Archeologia e storia dell'arte greca e romana
Archeologia della Magna grecia
Archeologia fenicio-punica
Archeologia cristiana
Archeologia medievale
Egittologia
Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico

Archeologia e storia dell'arte dell'India
Archeologia e storia dell'arte iranica
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia Sud-orientale
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale

Area 3: *Preistoria e protostoria* *
Ecologia preistorica
Civiltà preclassiche
Paletnologia
Protostoria europea
Paleontologia umana e animale
Etruscologia
Civiltà dell'Italia preromana

Area 4: *Etnoantropologia* *
Etnologia
Antropologia culturale
Geografia storica
Antropologia sociale

Area 5: *Tecniche del rilevamento e della documentazione* *
Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi
Metodologia e tecnica della ricerca archeologica
Telerilevamento e rilevazione di immagini
Elementi di topografia e fotogrammetria
Topografia antica

Area 6: *Archeometria* *
Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi
Archeometria
Geoarcheologia
Bioarcheologia
Ecologia

Area 7: *Restauro* *
Teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici
Storia e tecniche del restauro
Museografia e museotecnica
Museologia e storia del collezionismo
Chimica del restauro.

Due discipline come cicli didattici brevi **.

Un ciclo didattico dedicato ad una seconda lingua d'uso ***.

Si prevede per le esercitazioni pratiche di stipulare convenzioni con la soprintendenza ai beni archeologici di Messina, con il museo di Messina, i musei archeologici di Siracusa e di Agrigento, la facoltà di architettura di Reggio Calabria, l'accademia di belle arti di Reggio Calabria.

---

* Sarà cura della facoltà indicare, di anno in anno, gli insegnamenti attivati per ciascuna area; gli insegnamenti potranno essere attivati specificatamente per il diploma, potranno essere in comune ai corsi di laurea o potranno essere mutuati da altre facoltà dell'Ateneo.

** I due cicli brevi (ognuno dei quali comprende corsi della durata di 30 ore) riguarderanno, per ciascuno indirizzo, le discipline indicate annualmente come opzionali dal consiglio del corso di diploma.

*** Il ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo sarà indicato annualmente dal consiglio del corso di diploma.

PIANO DI STUDI
valido per ogni indirizzo

I Anno.

Tre discipline delle aree che concorrono alla formazione di base *.

Tre discipline delle aree specifiche dell'indirizzo *.

II Anno.

Due discipline delle aree (diverse da quelle del I anno e del II anno) che concorrono alla formazione di base *.

Tre discipline delle aree specifiche dell'indirizzo *.

Un ciclo didattico breve **.

Ciclo didattico dedicato alla seconda lingua ***.

III Anno.

Una disciplina delle aree (diversa da quelle del I anno e del II anno) che concorrono alla formazione di base *.

Tre discipline delle aree specifiche dell'indirizzo*.

Un ciclo didattico breve.

---

* Sarà cura della facoltà indicare, di anno in anno, gli insegnamenti attivati per ciascuna area; gli insegnamenti potranno essere attivati specificatamente per il diploma, potranno essere in comune ai corsi di laurea o potranno essere mutuati da altre facoltà dell'ateneo.

** I due cicli brevi (ognuno dei quali comprende corsi della durata di 30 ore) riguarderanno, per ciascuno indirizzo, le discipline indicate annualmente come opzionali dal Consiglio del corso di diploma.

*** Il ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo sarà indicato annualmente dal consiglio del corso di diploma.

ELENCO DELLE DISCIPLINE

Aerotopografia archeologica L04X
Agiografia greca L06D
Analisi chimica

Analisi della corrosione e protezione dei materiali
Analisi diffrattometrica e strutturale
Analisi musicale L27B
Antichità copte L05Y
Antichità e istituzioni medievali M01X
Antichità nubiane L05Y
Antichità pompeiane ed ercolanesi L03B
Antropologia culturale M05X
Antropologia filosofica M07C
Antropologia musicale L27C
Antropologia sociale M05X
Antropologia religiosa M05X
Archeologia cristiana L03C
Archeologia della Magna grecia L03B
Archeologia della preistoria e della protostoria L01Y
Archeologia delle province romane L03B
Archeologia e antichità cretesi L03B
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale L05W
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia Sud-orientale L23E
Archeologia e storia dell'arte dell'India L05W
Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico L05F
Archeologia e storia dell'arte egiziana L05Y
Archeologia e storia dell'arte greca e romana L03B
Archeologia e storia dell'arte iranica L05W
Archelogia 1e storia dell'arte musulmana L05G
Archeologia e storia dell'arte tardo antica L03C
Archeologia fenicio-punica L05E
Archeologia industriale L25C
Archeologia medievale L03C
Archeometria B01B
Archeometria metodologica
Archivistica Ml2A
Archivistica e scienze ausiliarie della storia M12A
Archivistica generale
Archivistica informatica M12A
Archivistica speciale M12A
Archivistica speciale medievale
Archivistica speciale moderna e contemporanea
Basi di dati e sistemi informativi K05B
Bibliografia e biblioteconomia M13X
Biblioteconomia e archivistica musicale L27A
Bioarcheologia
Bioarcheometria
Cartografia M06A
Catalogazioni
Chimica analitica C01A
Chimica del restauro C10X
Chimica per i beni culturali C10X
Cinematografia scientifica L26B
Civiltà dell'Italia preromana L03A
Civiltà egee L02A
Civiltà egee L06B
Civiltà preclassiche L01Y
Codicologia M12B
Conservazione dei monumenti lapidei D03B
Conservazione di beni culturali-scientifici
Conservazione e gestione delle medioteche
Conservazione e trattamento dei materiali C10X
Cronologia e cronografia M12A
Cultura dell'età romano-barbarica L07A
Dialettologia greca L06C
Didattica delle lingue classiche L08Y
Diplomatica M12B
Diplomatica contemporanea
Diritto amministrativo N10X
Diritto comparato dei beni culturali e ambientali N11X
Diritto d'autore N04X
Diritto e legislazione dell'informatica
Documentazione M12A
Drammaturgia musicale L27B
Discografia e videografia musicale L27B
Ecologia antica L03B
Ecologia preistorica L01Y
Economia aziendale P02A
Economia dei beni e delle attività culturali P01B
Economia dei beni e delle attività culturali P01C
Economia dell'arte e della cultura
Economia politica P01A
Egittologia L05A
Elaborazione e trasmissione delle immagini K03X
Elaborazioni di immagini K05B
Ecologia E03A

Elementi di elettroacustica

Elementi di informatica e scienze della catalogazione dei beni musicali

Elementi di teoria musicale

Elementi di topografia e fotogrammetria

Epigrafia ed antichità cristiane L03C

Epirafia islamica L05G

Epigrafia italica L03A

Epigrafia italica L09Y

Epigrafia medievale L03D

Esegesi delle fonti di storia reca e romana L08Y

Esegesi delle fonti storiche M12A

Esegesi delle fonti storiche medievali M01X

Esegesi storico-giuridica del documento italiano M12B

Estetica M07D

Estetica musicale L27B

Estetica musicale M07D

Etnologia M05X

Etnomusicologia L27C

Etruscologia L03A

Etruscologia ed archeologia italica L03A

Fenomologia degli stili L25C

Fenomologia dei stili L25D

Filologia ed esegesi dei testi medici greci e latini L08Y

Filolorgia ed esegesi dei testi teatrali antichi L08Y

Filologia egizia L05Y

Filologia e letteratura umanistica greca L06D

Filologia greca medievale e moderna L06D

Filologia greca medievale e moderna L06E

Filologia italica L09Y

Filologia latina L07A

Filologia micenea L06B

Filologia musicale L27A

Filologia musicale L27B

Filologia neogreca L06E

Filosofia della musica L27B

Fondamenti della comunicazione musicale L27B

Forme della poesia per musica L27A

Forme della poesia per musica L27B

Geoarcheologia

Geoarcheometria

Geografia applicata M06B

Geografia culturale M06A

Geografia della comunicazione M06B

Geografia delle lingue M06A

Geografia linguistica L09A

Geografia sociale M06A

Geografia storica M06A

Geografia storica del mondo antico L02A

Geografia storica del mondo antico L02B

Geografia storica D01B

Geografia storica dell'Europa medievale e moderna M02A

Geografia storica medievale M01X

Grafica H11X

Grammatica greca L06C

Grammatica latina L07A

Iconografia e iconologia L25A

Iconografia e iconologia L25B

Informatica applicata K05B

Iconologia cristiana L03C

Iconografia musicale L27A

Informatica applicata agli archivi

Informatica generale K05B

Interpretazione delle fonti musicali L27A

Interpretazione delle fonti musicali L27B

Islamistica L14A

Istituzioni di diritto pubblico N09X

Istituzioni di storia dell'arte L25A

Istituzioni di storia dell'arte L25B

Istituzioni di storia dell'arte L25C

Latino moderno

Legislazione dei beni culturali N10X

Letteratura artistica L25A

Letteratura artistica L25B

Letteratura artistica L25D

Letteratura giudaico-ellenistica L06C

Letteratura italiana L12A

Letteratura italiana del rinascimento L12E

Letteratura italiana medievale L12E

Letteratura italiana moderna e contemporanea L12B

Lingua dei segni L09A

Lingua dei semi L09H

Lingua araba L14D

Lingua francese L16B

Lingua e civiltà greca L06C
Lingua e letteratura copta L05Y
Lingua e letteratura tibetana L22B
Lingua inglese L18C
Lingua latina L07A
Lingua spagnola L17C
Lingua tedesca L19B
Lingue dell'Italia antica L09Y
Linguistica applicata L09A
Linguistica informatica L09A
Linguistica informatica L09H
Linguistica onomastica e toponomastica L09A
Materiali cellulosi, tessuti e legno
Materiali ceramici, vetrosi, leganti
Metallografia dei beni culturali
Metodologia della critica delle arti L25D
Metodologia della critica musicale
Metodologia della storia dell'arte L25D
Metodologia della critica della musica L27B
Metodologia della ricerca storica M02A
Metodologia della ricerca storica M01X
Metodologia della ricerca storica M04X
Metodologia e tecnica della ricerca archeologica L03B
Metodologia e tecnica della ricerca archeologia L03D
Metodologia dell'educazione musicale L27B
Metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali
Metrica e ritmica greca L06C
Metrica greca e latina L08Y
Metrica latina L07A
Museografia H10C
Museografia e museotecnica
Museografia e museotecnica musicale
Museologia e storia del collezionismo
Museologia e storia del collezionismo scientifico
Museotecnica
Musica elettronica L27B
Numismatica L02C
Numismatica antica L02C
Numismatica islamica L02C
Numismatica medievale e moderna L02C
Numismatica sfragistica e araldica L02C
Organologia
Organizzazione dei archivi M12A
Organizzazione informatica delle biblioteche M12A
Paleografia greca M12B
Paleografia latina M12B
Paleografia musicale L27A
Paleografia musicale bizantina L27A
Paletnologia L01Y
Paletnologia E03B
Paletnologia umana e animale
Papirologia ercolanese L02D
Petroarcheometria
Petrografia dei beni culturali
Preistoria e protostoria L01Y
Preistoria e protostoria di una regione europea L01Y
Problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica H07B
Procedure di formazione e organizzazione degli archivi
Protostoria europea L01Y
Psicologia della musica L27B
Psicologia della musica M10A
Psicologia dell'arte L25D
Psicologia dell'arte e della letteratura M07D
Psicologia dell'arte e della letteratura M10A
Religioni del vicino oriente M03A
Religioni del vicino oriente antico L15B
Religioni e filosofie dell'Asia orientale L23H
Restauri dei reperti naturalistici
Restauro dei beni culturali scientifici
Restauro dei materiali di documentazione audiovisiva
Restauro dei monumenti H13X
Restauro del libro M13X
Restauro del libro a stampa e del manoscritto
Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi L04X
Scienza dell'amministrazione Q02X
Semantica e lessicologia L09A
Semiologia della musica L27B
Semiologia delle arti
Semiologia musicale
Semiotica M07E
Semiotica del cinema
Semiotica delle arti L25D

Semiotica delle arti M07E
Sistemi di elaborazione K05A
Sistemi informativi documentali e bibliografici
Sistemi informativi geografici M06B
Sociolinguistica L09A
Sociologia dell'arte e della letteratura M07D
Sociologia dell'arte e della letteratura Q05B
Sociologia del mondo musulmano L14A
Statistica S01A
Statistica S01B
Storia bizantina L06D
Storia contemporanea M04X
Storia dei antichi stati italiani M02A
Storia dei insediamenti tardo-antichi e medievali L03D
Storia dei strumenti musicali L27A
Storia degli strumenti musicali L27B
Storia dei sistemi produttivi musicali L27B
Storia dei strumenti scientifici
Storia del cinema italiano L26B
Storia del diritto italiano N19X
Storia del disegno e dell'incisione L25A
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica L25B
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica L25C
Storia della biologia E02C
Storia della chiesa antica M03C
Storia della chiesa medievale M03C
Storia della chimica C01A
Storia della chimica C02X
Storia della chimica C03X
Storia della chimica C05X
Storia della civiltà minoica-micenea L06B
Storia della critica d'arte L25B
Storia della critica d'arte L25D
Storia della critica letteraria italiana L12A
Storia della cultura materiale M05X
Storia della didattica delle scienze
Storia della esegesi patristica L08B
Storia della fisica B01C
Storia della geologia D01B
Storia della lingua latina medievale L07B
Storia della medicina F02X
Storia della medicina greca L02A
Storia della miniatura L25A
Storia della miniatura islamica L05G
Storia della musica L27A
Storia della musica L27B
Storia della musica greca L06C
Storia della musica greca e romana L27A
Storia della musica moderna e contemporanea L27B
Storia della musica dell'età classica
Storia della musica dell'età moderna
Storia della musica medievale e rinascimentale L27A
Storia della musica popolare
Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel medioevo L25A
Storia dell'architettura antica H12X
Storia dell'architettura bizantina e islamica H12X
Storia dell'archeologia L03B
Storia della retorica greca L06C
Storia della retorica latina L07A
Storia della retorica medievale L07B
Storia dell'arte bizantina L25A
Storia dell'arte contemporanea L25C
Storia dell'arte copta L05Y
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia sud-orientale L05W
Storia dell'arte dell'estremo oriente L05H
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale L05W
Storia dell'arte medievale L25A
Storia dell'arte moderna L25B
Storia dell'arte musulmana L05G
Storia dell'arte tibetana e mongola L05H
Storia della scienza M08E
Storia dell'Asia orientale L23G
Storia della stampa e dell'editoria M13X
Storia della storiografia medievale L07B
Storia dell'astronomia B01C
Storia della teologia medievale M03C
Storia della teoria musicale
Storia della teoria musicale medievale e rinascimentale L27A
Storia della tecnica M08E
Storia della tradizione dei testi classici L08Y
Storia della tradizione manoscritta L07B
Storia delle arti applicate e dell'oreficeria L25B
Storia delle arti decorative e industriali L25C

Storia delle arti grafiche di interesse musicale

Storia delle città M01X

Storia dell'estetica M07D

Storia dell'estetica classica e medievale M07D

Storia dell'estetica moderna M07D

Storia delle teorie musicali L27A

Storia delle teorie musicali L27B

Storia del disegno, dell'incisione e della grafica L25B

Storia della critica e della letteratura architettonica L25D

Storia della danza e del mimo L26A

Storia delle biblioteche M13X

Storia delle innovazioni tecnologiche

Storia delle lingue classiche L08Y

Storia delle matematiche A01D

Storia delle tecniche artistiche L25D

Storia delle teoriche del cinema L26B

Storia delle teoriche teatrali L26A

Storia del libro

Storia dell'India e dell'Asia centrale L13W

Storia dell'urbanistica antica e medioevale H12X

Storia del melodramma

Storia del pensiero scientifico M08E

Storia del teatro greco e latino L08Y

Storia del teatro medievale e rinascimentale L26A

Storia del teatro moderno e contemporaneo L26A

Storia del vicino oriente antico L15B

Storia e critica del cinema L26B

Storia e critica del testo musicale L27A

Storia e critica del testo musicale L27B

Storia e metodologia della scienza

Storia e tecniche della catalogazione e classificazione M13X

Storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi

Storia e tecnica del restauro L25D

Storia greca L02A

Storia medievale M01X

Storia medievale e moderna M02A

Storia moderna M02A

Storia religiosa dell'Egitto antico L05Y

Storia romana L02B

Storia sociale dell'arte L25B

Storia sociale dell'arte L25D

Teatro e drammaturgia dell'antichità L08Y

Tecnologie archivistiche

Telematica K03X

Telerilevamento e rilevazione di immagini

Teoria e storia dei sistemi di classificazione

Teoria e storia della cartografia

Teoria e storia della notazione musicale nel medioevo e nel rinascimento L27A

Teoria e storia della scenografia L26A

Teoria e storia della traduzione L09H

Teoria e storia del restauro H13X

Teoria e tecnica del restauro dei supporti sonori L27B

Teoria e tecnica della cinematografia

Teoria e tecnica della documentazione

Teoria e tecnica della documentazione audiovisiva

Teoria e tecniche della catalogazione e classificazione M13X

Teoria e tecniche del restauro dei manufatti

Teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeo-loci

Teoria musicale L27A

Teoria musicale L27B

Topografia antica L04X

Topografia dell'Italia antica L04X

Topografia medievale L03D

Topografia e tecniche cartografiche H05X

Urbanistica del mondo classico L04X

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TRADUTTORI E INTERPRETI

Art. 145.

Norme generali.

Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici per il conseguimento del livello di formazione richiesto dall'area professionale della traduzione e dell'interpretariato. In particolare fornisce specifiche competenze dirette a formare traduttori per l'editoria, traduttori ed interpreti per le imprese e per il commercio con l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici nei servizi dell'informatica e delle comunicazioni.

Il corso ha la durata di tre anni con struttura semestrale: i primi tre semestri sono comuni a tutti gli indirizzi, i secondi tre semestri sono specifici per ogni indirizzo. Per esigenze legate all'organizzazione generale della didattica della facoltà di lettere e filosofia, il consiglio di facoltà può deliberare che il corso sia struttu-

rato su base annuale; in tal caso, pur nel mantenimento dell'impianto generale e specifico del corso così come in seguito chiarito, il consiglio di facoltà apporterà le necessarie misure di adeguamento.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di traduttore e interprete, con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione

Data la specificità della proposta didattica, i corsi di diploma sono in parallelo con alcuni segmenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà, per cui ai fini del proseguimento degli studi al consiglio di corso di laurea idoneo riconoscerà gli insegnamenti eseguiti con esito positivo nel D.U., indicando, laddove è necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla durata, contenuti, validità culturale o professionale per la formazione richiesta dai singoli corsi.

Gli indirizzi attivati sono i seguenti:

traduttori;

interpreti;

traduttori e interpreti.

L'accesso al corso è regolato da esami di ammissione, cui potranno partecipare gli studenti, che ne abbiano fatto richiesta, in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Il numero dei posti relativi a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Richieste di iscrizioni ad anni successivi al primo di studenti provenienti da corsi di laurea affini o da analogo corso di diploma di altra università, previa valutazione del *curriculum* universitario da parte della struttura didattica competente, saranno accolte entro la concorrenza dei posti stabiliti per quell'anno dal senato accademico e resisi eventualmente disponibili. Nel caso in cui gli aspiranti siano in mumero superiore ai posti disponibili, l'accesso sarà regolamentato da una graduatoria derivante dal superamento di apposito esame

Ciascuno studente dovrà scegliere due lingue di specializzazione tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 dedicate ad attività pratiche di laboratorio e di tirocinio.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato gli esami relativi a ventuno insegnamenti, cui si aggiungono le prove scritte previste dall'ordinamento didattico, ed un esame di diploma tendente ad accertare la preparazione di base e professionale dei candidato.

Lo studente potrà sostenere esami nei seguenti appelli: fine gennaio-febbraio (I appello esami scritti, I e II appello esam orali, esami di diploma); fine giugno-luglio (II appello esami scritti, III e IV appello esami orali, esami di diploma); settembre (post-appello esami scritti, post-appello esami orali, esami di diploma). La prova scritta, ove prevista, deve essere registrata su apposito verbale e comporta una propria valutazione che farà media con la valutazione della prova orale.

ORDINAMENTO DIDATTICO

Piano degli studi

Il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti si articola in una parte comune a tutti gli studenti (tre semestri) e in una parte specifica per ciascun indirizzo (tre semestri).

La parta comune comprende undici insegnamenti così ripartiti:

I semestre (I anno)

Lingua italiana I

Lingua straniera 1 I (scritto e orale)

Lingua straniera 2. I (scritto e orale)

II semestre (I anno)

Lingua italiana II (scritto e orale)

Lingua straniera 1 II (scritto e orale)

Lingua straniera 2 II (scritto e orale)

Disciplina a scelta*

III semestre (II anno)

Lingua straniera 1 III (scritto e orale)

Lingua straniera 2 III (scritto e orale)

Disciplina a scelta*

Disciplina a scelta*

---

* Lo studente potrà scegliere tra gli insegnamanti di: storia moderna o storia contemporanea; geografia politica ed economica; storia della scienza e della tecnica; informatica generale; storia dall'arte moderna.

Ciascun insegnamento prevede un corso di almeno 35 ore. Ciascuna lingua straniera prevede inoltre attività pratiche e di laboratorio per 50 ore a semestre. Gli insegnamenti delle lingue straniere e gli insegnamenti strettamente conessi alle aree delle singole lingue straniere saranno impartiti, di massima, nelle lingue strariere di pertinenza.

La frequenza ai corsi e alle attività pratiche è obbligatoria. I docenti sono tenuti a prendere le firme di frequenza; non potranno sostenere esami quegli studenti che non abbiano totalizzato almeno il 90% delle frequenze richieste.

Le prove scritte si intendono propedeutiche a quelle orali. Ove siano previsti più esami dello stesso insegnamento, ciascuna semestralità è da intendersi propedeutica a quella successiva.

Ciascun esame scritto delle lingue straniere e l'esame scritto di lingua italiana, miranti a vagliare le competenze linguistiche acquisite dal candidato in campo lessicale e morfo-sintattico, comprenderanno più prove, articolate secondo schemi di difficoltà crescenti, tali da testare le capacità sia di comprensione orale e scritta sia di riproduzione dei modelli linguistici.

N.B. Lo studente potrà iscriversi al II anno se avrà superato almeno tre dei quattro insegnamenti di lingue straniere previsti. Ove ciò non fosse verrà iscritto al I anno f.c. intermedio, con la possibilità di accedere al laboratorio linguistico per sessioni di lavoro individuale; durante tale anno potrà sostenere gli esami degli insegnamenti relativi al I anno di cui fosse ancora in difetto.

La parta specifica di indirizzo comprende dieci insegnamenti così ripartiti:

INDIRIZZO TRADUTTORI

IV semestre (II anno).

Lingua straniera 1 IV (scritto e orale).

Lingua straniera 2 IV (scritto e orale).

Teoria della traduzione.

Disciplina dell'area della lingua straniera 1 **.

Disciplina dell'area filologico-letteraria **.

V semestre (III anno).

Stage all'estero della durata di 6 mesi (tre mesi per lingua straniera) con l'obbligo di frequentare corsi presso un centro universitario straniero con caratteristiche affini, per un totale di 300 ore, di cui almeno 100 di attività pratiche.

Al suo rientro in Italia lo studente dovrà presentare una relazione nella lingua del paese estero ospitante, che verrà discussa in sede.

VI semestre (III anno).

Lingua straniera 1 V (scritto e orale).

Lingua straniera 2 V (scritto e orale).

Disciplina dell'area della lingua straniera 2 **.

Disciplina dell'area filologico-letteraria **.

Disciplina dell'area filologico-letteraria **.

** Lo studente potrà scegliere tra gli insegnamenti indicati all'inizio di ogni singolo a.a. dal consiglio didattico della struttura.

Ciascun insegnamento prevede un corso di almeno 35 ore. Ciascuna lingua straniera prevede inoltre attività pratiche e di laboratorio per 50 ora a semestre. Di tali attività non meno di 20/30 ore nel IV semestre saranno svolte presso centri specializzati nella traduzione e non meno di 20/30 ore nel VI semestre saranno svolte presso qualificati enti pubblici e/o privati operanti nel settore specifico dell'indirizzo. Gli insegnamenti delle lingue straniere e gli insegnamenti strettamente connessi alle aree delle singole lingue straniere saranno impartiti, di massima, nelle lingue straniere di pertinenza.

La frequenza ai corsi e alle attività pratiche è obbligatoria. I docenti sono tenuti a prendere le firme di frequenza; non potranno sostenere esami quegli studenti che non abbiano totalizzato almeno il 90% delle frequenze richieste.

Le prove scritte si intendono propedeutiche a quelle orali. Ove siano previsti più esami dello stesso insegnamento, ciascuna semestralità è da intendersi propedeutica a quella successiva.

Ciascun esame scritto delle lingue straniere, mirante a vagliare il grado di professionalità acquisito relativamente all'indirizzo scelto, comprenderà più prove, articolate secondo schemi di difficoltà crescenti, tali da verificare la conoscenza di più di un linguaggio settoriale.

N.B. Lo studente potrà iscriversi al III anno se avrà superato almeno tre dei quattro insegnamenti di lingue straniere previsti. Ove ciò non fosse verrà iscritto al II anno f.c. intermedio, con la possibilità di accedere al laboratorio linguistico per sessioni di lavoro individuale; durante tale anno potrà sostenere gli esami degli insegnamenti relativi al II anno di cui fosse ancora in difetto.

INDIRIZZO INTERPRETI

IV semestre (II anno).

Lingua straniera 1 IV (scritto e orale).

Lingua straniera 2 IV (scritto e orale).

Interpretazione simultanea lingua straniera 1 - italiano I.

Interpretazione simultanea lingua straniera 2 - italiano I.

Disciplina a scelta ***.

V semestre (III anno).

Stage all'estero della durata di sei mesi (tre mesi per lingua straniera) con l'obbligo di frequentare corsi presso un centro universitario straniero con caratteristiche affini, per un totale di 300 ore, di cui almeno 100 di attività pratiche.

Al suo rientro in Italia lo studente dovrà presentare una relazione nella lingua del paese estero ospitante, che verrà discussa in sede.

VI semestre (III anno).

Interpretazione simultanea lingua straniera 1 - italiano II.

Interpretazione simultanea lingua straniera 2 - italiano II.

Interpretazione consecutiva lingua straniera 1 - italiano I.

Interpretazione consecutiva lingua straniera 2 - italiano I.

Disciplina a scelta ***.

*** Lo studente potrà scegliere tra gli insegnamenti presenti nelle seguenti aree: economico-sociologica; giuridico-politologica; biomedica; tecniche operative ausiliarie. Sarà cura del consiglio didattico della struttura rendere note, all'inizio di ogni singolo anno acc., le discipline attivate.

Ciascun insegnamento prevede un corso di almeno 35 ore. Ciascuna lingua straniera prevede inoltre attività pratiche e di laboratorio per 50 ore a semestre. Di tali attività non meno di 20/30 ore nel IV semestre saranno svolte presso centri specializzati nell'interpretariato e non meno di 20/30 ore nel VI semestre saranno svolte presso qualificati enti pubblici e/o privati operanti nel settore specifico dell'indirizzo. Gli insegnamenti delle lingue straniere e gli insegnamenti strettamente connessi alle aree delle singole lingue straniere saranno impartiti, di massima, nelle lingue straniere di pertinenza.

La frequenza ai corsi e alle attività pratiche è obbligatoria. I docenti sono tenuti a prendere le firme di frequenza; non potranno sostenere esami quegli studenti che non abbiano totalizzato almeno il 90% delle frequenze richieste.

Le prove scritte si intendono propedeutiche a quelle orali. Ove siano previsti più esami dello stesso insegnamento, ciascuna semestralità è da intendersi propedeutica a quella successiva.

Ciascun esame scritto delle lingue straniere, mirante a vagliare il grado di professionalità acquisito relaivamente all'indirizzo scelto, comprenderà più prove, articolate secondo schemi di difficoltà crescenti, tali da verificare le competenze linguistiche orali di compresione e di riproduzione di più di un linguaggio settoriale.

N.B. Lo studente potrà iscriversi al III anno se avrà superato almeno tre dei quattro insegnamenti di linguestraniere previsti. Ove ciò non fosse, verrà iscritto al II anno f.c. intermedio, con la possibilità di accedere al laboratorio linguistico per sessioni di lavoro individuale; durante tale anno potrà sostenere gli esami degli insegnamenti relativi al II anno di cui fosse ancora in difetto.

Indirizzo traduttori e interpreti

IV semestre (II anno).

Lingua straniera 1 IV (scritto e orale).

Lingua straniera 2 IV (scritto e orale).

Interpretazione simultanea lingua straniera 1 - italiano I.

Interpretazione simultanea lingua straniera 2 - italiano I.

Teoria della traduzione.

V semestre (III anno).

Stage all'estero della durata di sei mesi (tre mesi per lingua straniera) con l'obbligo di frequentare corsi presso un centro universitario straniero con caratteristiche affini, per un totale di 300 ore, di cui almeno 100 di attività pratiche.

Al suo rientro in Italia lo studente dovrà presentare una relazione nella lingua del paese estero ospitante, che verrà discussa in sede.

VI semestre (III anno).

Lingua straniera 1 V (scritto e orale).

Lingua straniera 2 V (scritto e orale).

Interpretazione consecutiva lingua straniera 1 - italiano I.

Interpretazione consecutiva lingua straniera 2 - italiano I.

Disciplina a scelta ****.

**** Lo studente potrà scegliere tra gli insegnamenti presenti nelle seguenti aree: economico-sociologica; giuridico-politologica; biomedica; tecniche operative ausiliarie. Sarà cura del consiglio didattico della struttura rendere note, all'inizio di ogni singolo anno acc., le discipline attivate.

Ciascun insegnamento prevede un corso di almeno 35 ore. Ciascuna lingua straniera prevede inoltre attività pratiche e di laboratorio per 50 ore a semestre. Di tali attività non meno di 10/15 ore nel IV semestre saranno svolte presso centri specializzati nell'interpretariato e altrettante saranno svolte presso centri specializzati nella traduzione e non meno di 20/30 ore nel VI semestre saranno svolte presso qualificati enti pubblici e/o privati operanti nei settori specifici dell'indirizzo. Gli insegnamenti delle lingue straniere e gli insegnamenti strettamente connessi alle aree delle singole lingue straniere saranno impartiti, di massima, nelle lingue straniere di pertinenza.

La frequenza ai corsi e alle attività pratiche è obbligatoria. I docenti sono tenuti a prendere le firme di frequenza; non potranno sostenere esami quegli studenti che non abbiano totalizzato almeno il 90% delle frequenze richieste.

Le prove scritte si intendono propedeutiche a quelle orali. Ove siano previsti più esami dello stesso insegnamento, ciascuna semestralità è da intendersi propedeutica a quella successiva. Ciascun esame scritto delle lingue straniere, mirante a vagliare il grado di professionalità acquisito relativamente all'indirizzo scelto, comprenderà più prove, articolate secondo schemi di difficoltà crescenti, tali da testare le competenze linguistiche di comprensione orale e scritta e di riproduzione di più di un linguaggio settoriale.

N.B. Lo studente potrà iscriversi al III anno se avrà superato almeno tre dei quattro insegnamenti di lingue straniere previsti. Ove ciò non fosse, verrà iscritto al II anno f.c. intermedio, con la possibilità di accedere al laboratorio linguistico per sessioni di lavoro individuale; durante tale anno potrà sostenere gli esami degli insegnamenti relativi al II anno di cui fosse ancora in difetto.

Alla fine del percorso formativo lo studente sosterrà un esame di diploma tendente ad accertare la preparione di base e professionale del candidato relativamente all'indirizzo scelto. L'esame consiste in una o più prove di simulazione tendenti a dimostrare l'acquisita professionalità; tali prove saranno differenziate per indirizzo.

ELENCO DELLE MATERIE IVI COMPRESE LE OPZIONALI E I MODULI ANNUALI

Antropologia culturale M05X
Antropolotia sociale M05X
Archeologia della Magna Grecia L03B
Archeologia e storia dell'arte greca e romana L03B
Bioetica F02/F22B
Biologia generale E01A/E01B
Botanica E01A/E01B
Chimica C06X
Cooperazione allo sviluppo P01X
Ditattica della lingua francese L16B/L09H
Ditattica della lingua inglese L18C/L09H
Ditattica della lingua italiana L09H
Ditattica della lingua portoghese L17D/L09H
Ditattica della lingua russa L21B/L09H
Ditattica della lingua spagnola L17C/L09H
Ditattica della lingua tedesca L19B/L09H
Ditattica delle lingue straniere moderne L09H
Diritto commerciale internazionale N04X
Diritto costituzionale N08X
Diritto costituzionale italiano e comparato N11X
Diritto del lavoro N07X
Diritto delle comunicazioni internazionali N14X
Diritto delle Comunità europee N14X
Diritto privato comparato N02X
Diritto pubblico comparato N11X
Economia dei beni e delle attività culturali P01C
Economia delle grandi aree geografiche P01J
Economia dello sviluppo P01H
Economia politica P01A
Ermeneutica e retorica L12C
Etnoantropologia M05X
Etnolinguistica L09A
Etnologia delle culture mediterranee M05X
Etnostoria M05X
Farmacologia M07E
Filologia araba L14D
Filologia francese L16A.
Filologia germanica L20A
Filologia ibero-romanza L10A
Filologia inglese L18A
Filologia neogreco L06E
Filologia romena L10C
Filologia slava L21A
Filologia del linguaggio M07E
Fisica B01B
Fondamenti di informatica K04X
Fondamenti di politica economica P01G
Fondamenti della matematica A01D
Fonetica e fonologia L11A
Geografia M06B
Geografia del turismo M06B
Geografia della comunicazione M06B
Geografia delle lingue M06A
Geografia dello sviluppo M06B
Geografia politica ed economica M06B
Geografia regionale M06A
Geografia umana M06A
Glottodidattica L09H
Glottologia L09A
Informatica K05B
Inglese scientifico L18C
Interpretazione dal francese in italiano L29X
Interpretazione dal neogreco in italiano L40X
Interpretazione dal portoghese in italiano L41X
Interpretazione dal russo in italiano L32X
Interpretazione dal serbo-croato in italiano L37X
Interpretazione dal tedesco in italiano L30X
Interpretazione dell'arabo in italiano L33X
Interpretazione dall'inglese in italiano L28X
Interpretazione dell'italiano in arabo L33X
Interpretazione dall'italiano in francese L29X
Interpretazione dall'italiano in inglese L28X

Interpretazione dall'italiano in neogreco L40X
Interpretazione dall'italiano in olandese L36X
Interpretazione dall'italiano in portoghese L41X
Interpretazione dall'italiano in russo L32X
Interpretazione dall'italiano in serbo-croato L37X
Interpretazione dall'italiano in sloveno L38X
Interpretazione dall'italiano in spagnolo L31X
Interpretazione dall'italiano in tedesco L30X
Interpretazione dall'olandese in italiano L36X
Interpretazione dallo sloveno in italiano L38X
Interpretazione dallo spagnolo in italiano L31X
Islamica L14A
Legislazione dei beni culturali N10X
Letteratura araba moderna e contemporanea L14D
Letteratura australiana L18A
Letteratura bizantina L06D
Letteratura dei paesi di lingua inglese L18A
Letteratura francese medievale L16A
Letteratura francese moderna e contemporanea L16A
Letteratura greca L06C
Letteratura inglese del rinascimento L18A
Letteratura inglese medievale L18A
Letteratura inglese moderna e contemporanea L18A
Letteratura italiana L12A
Letteratura italiana moderna e contemporanea L12B
Letteratura latina L07A
Letteratura russa contemporanea L21B
Letteratura spagnola moderna e contemporanea L17A
Letteratura tedesco medievale L19A
Letteratura tedesca moderna e contemporanea L19A
Letterature comparate L12D
Letterature francofone L16A
Lingua albanese L09C
Lingua araba L14D
Lingua biògara L21Y
Lingua danese L20B
Lingua e civiltà greca L09C
Lingua ebraica L14C
Lingua e letteratura danese L20B
Lingua e letteratura albanese L09C
Lingua e letteratura araba L14D
Lingua e letteratura armena L13B
Lingua e letteratura brasiliana L17D
Lingua e letteratura bulgara L21Y
Lingua e letteratura ebraica L14C
Lingua e letteratura ebraica medievale L14C
Lingua e letteratura ebraica moderna e contemporanea L14C
Lingua e letteratura francese L16A
Lingua e letteratura inglese L18A
Lingua e letteratura macedone L21Y
Lingua e letteratura neo-greca L06E
Lingua e letteratura norvegese L20B
Lingua e letteratura olandese e fiamminga L20C
Lingua e letteratura portoghese L17D
Lingua e letteratura romena L10C
Lingua e letteratura russa L21B
Lingua e letteratura serbo-croata L21Y
Lingua e letteratura slovena L21Y
Lingua e letteratura spagnola L17A
Lingua e letteratura svedese L20B
Lingua e letteratura tedesca L19A
Lingua e letteratura turca L09G
Lingua francese L16B
Lingua inglese L18C
Lingua neogreca L06E
Lingua norvegese L20B
Lingua olandese L20C
Lingua portoghese L17D
Lingua romena L10C
Lingua russa L21B
Lingua serbo-croata L21Y
Lingua slovena L21Y
Lingua spagnola L17C
Lingua svedese L20B
Lingua tedesca L19B
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua francese L16A/L16B
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese L18A/L18C
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua spagnola L17A/L17C
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua tedesca L19A
Linguaggi e traduttori K05A
Lingue e letterature anglo-americane L18B
Lingue e letterature ispano-americane L17B
Lingue e letterature scandinave L20B
Lingue e letterature slave L21A
Lingue iberiche L17C
Linguistica applicata L09A
Linguistica francese L16B
Linguistica generale L09A

Linguingistica informatica L09H

Linguistica inglese L18C

Linguistica romena L10Y

Linguistica russa L21B

Linguistica slava L21A

Linguistica spagnola L17C

Lingustica tedesca L19B

Medicina del lavoro F22C

Medicina sociale F22C

Merceologia C01B

Pedagogia intercurturale M09A

Politica dell'ambiente M06B

Progettazione e produzione multimediale K05A

Psicolinguistica M10A

Psicologia della comunicazione M10A

Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione M09A

Relazioni internazionali Q02X

Semiologia del cinema e degli audiovisivi L26B

Semiotica L12C/M07E

Semiotica del testo M07E

Sistemi economici comparati P01B

Sistemi informativi K05A

Sistemi giuridici comparati N02X

Sociolinguistica L09A

Storia bizantina L06D

Storia comparata dell'arte dei paesi europei L25B

Storia contempranea L14A

Storia contemporanea dei paesi arabi M04X

Storia dei mezzi della radio e della televisione L26B

Storia dei paesi arabi L14A

Storia dei paesi slavi M02B

Storia della civiltà arabo-islamica L14A

Storia della critica e della letteratura architettonica H12X

Storia della critica letteraria francese L16A

Storia della critica letteraria inglese L18A

Storia della critica letteraria spagnola L17A

Storia della critica letteraria tedesca L19A

Storia della cultura austriaca L19A

Storia della cultura brasiliana L17D

Storia della cultura francese L16A

Storia della cultura inglese L18A

Storia della cultura ispanica L17A

Storia della cultura nord-americana L18B

Storia della cultura portoghese L17D

Storia della cultura russa L21B

Storia della cultura tedesca L19A

Storia della filosofia M08A

Storia della filosofia politica M08A/Q01A

Storia dell'Africa mediterranea Q06A

Storia della letteratura austriaca L19A

Storia dell'America del nord Q03X

Storia dell'America latina Q03X

Storia della musica L27A L27B

Storia dell'arte contemporanea L25C

Storia dell'arte mediavale L25A

Storia dell'arte moderna L25B

Storia dell'arte moderna dell'Europa orientale L25B

Storia dell'arte musulmana L05G

Storia dell'Europa medievale M01X

Storia dell'Europa (o di uno Stato europeo) M04X

Storia dell'Europa orientale M02B

Storia dell'impero ottomano L14A

Storia del pensioro politico Q01B

Storia del teatro e dello spettacolo L26A

Storia del teatro francese L16A

Storia del teatro inglese L18A

Storia del teatro nord-americano L18B

Storia del teatro spagnolo L17A

Storia del teatro tedesco L19A

Storia del vicino oriente dall'avv. dell'Islam all'età cont. L14A

Storia della scienza e della tecnica nell'età moderna M08E

Storia delle dottrine politiche Q016

Storia delle istituzioni religiose N12X

Storia delle tradizioni popolari M05X

Storia e critica del cinema L26B

Storia e istituzioni del mondo musulmano L14A

Storia e istituzioni dell'Europa balcanica Q06A

Storia e metodologia della scienza L26B

Storia e tecnica del cinema L26B

Storia economica P03X

Storia greca L02A

Storia medievale M01X

Storia moderna M02A

Storia romana L02B

Teatro e drammaturgia dell'antichità L08X

Teoria dei linguaggi formali M07E

Teoria dei linguaggi M07E

Teoria e storia dei generi letterari L12C

Teoria e storia della traduzione L12D/L09H

Teoria e tecnica del giornalismo Q05B

Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico L26B

Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico Q05B

Teoria e tecnica del linguaggio radio-televisivo Q05B

Teoria e tecnica del test M10C

Teoria e tecnica della comunicazione di massa Q05B

Traduzione dal danese in italiano L39X

Traduzione dal francese in italiano L29X

Traduzione dal neogreco in italiano L40X

Traduzione dal portoghese in italiano L41X

Traduzione dal russo in italiano L32X

Traduzione dal serbo-croato in italiano L37X

Traduzione dal tedesco in italiano L30X

Traduzione dall'arabo in italiano L33X

Traduzione dall'inglese in italiano L28X

Traduzione dall'italiano in arabo L33X

Traduzione dall'italiano in danese L39X

Traduzione dall'italiano in francese L29X

Traduzione dall'italiano in inglese L28X

Traduzione dall'italiano in neogreco L40X

Traduzione dall'italiano in olandese L36X

Traduzione dall'italiano in portoghese L41X

Traduzione dall'italiano in russo L32X

Traduzione dall'italiano in serbo-croato L37X

Traduzione dall'italiano in sloveno L38X

Traduzione dall'italiano in spagnolo L31X

Traduzione dall'italiano in tedesco L30X

Traduzione dall'olandese in italiano L36X

Traduzione dallo sloveno in italiano L38X

Traduzione dallo spagnolo in italiano L31X

Tutela internazionale dei diritti umani N14X

Zoologia B02A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 9 settembre 1999

Il rettore: SILVESTRI

99A8545

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1999.

Modificazione allo statuto di autonomia dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia della libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli», emanato con decreto rettorale n. 34 del 16 aprile 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facoltà di scienze politiche, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 7 luglio 1999, del 14 luglio 1999 e del 22 luglio 1999, concernenti la modificazione dell'art. 51 dello statuto di autonomia della libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» nella parte relativa alla denominazione della scuola di specializzazione in giornalismo e comunicazione d'impresa che diventa «Scuola di specializzazione in giornalismo»;

Considerato che la richiesta di modificazione statutaria è stata presentata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 1999 e che non sono pervenuti, nei termini previsti, rilievi alla stessa;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della libera Università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» è modificato come segue nella parte relativa al titolo ed al primo comma dell'art. 51:

«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GIORNALISMO AGGREGATA ALLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Art. 51. — La scuola di giornalismo si propone di offrire una preparazione professionale specifica per lo svolgimento delle attività giornalistiche, editoriali e nel campo della comunicazione. Alla gestione e al finanziamento della scuola possono partecipare enti ed organismi del mondo giornalistico».

I successivi commi dell'art. 51 rimangono invariati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

Il rettore: ARCELLI

99A8576

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 marzo 1999 è stata conferita la medaglia d'oro al Valor civile alla Bandiera di guerra dell'Esercito italiano con la seguente motivazione: «In occasione di violento e disastroso sisma che provocava numerose vittime e ingentissimi danni al patrimonio civile, sociale e artistico, l'Esercito italiano, con consapevole slancio e puntuale prontezza, dispiegava i suoi uomini e le sue strutture operative in encomiabile competizione con gli altri soccorritori e, nonostante non si fosse placata la imprevedibile furia degli elementi, operava con infaticabile tenacia e perseverante fermezza per trarre in salvo vite umane. Per alleviare i disagi della popolazione, metteva in campo eccezionale capacità logistica e organizzativa, allestendo tendopoli, centri di accoglienza, posti di pronto soccorso sanitario, riattivando vie di comunicazione, collaborando con gli organi tecnici civili cer l'accertamento dei danni.

L'Esercito italiano ha dimostrato nella circostanza profondo senso del dovere, eccezionale abnegazione, elevatissima professionalità, suscitando, ancora una volta, l'ammirazione e la gratitudine della Nazione tutta», — Sisma delle Marche e dell'Umbria, settembre 1997 - Maggio 1998.

99A8520

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valor militare

Con decreto del 31 maggio 1999 e su proposta del Ministro per la difesa sono state conferite le seguenti onorificenze al valor militare:

Medaglia d'oro
(alla memoria)

Al brig. ca. CC Pasquale Iscaro, nato il 24 settembre 1945 a Pietrastornina (Avellino) con la motivazione: «Nel corso di servizio perlustrativo unitamente ad altro militare, non esitava a fronteggiare, con ferma determinazione ed insigne coraggio, due malviventi sorpresi a rapinare un istituto di credito. Costretto a deporre la pistola d'ordinanza dai rapinatori che minacciavano di uccidere due inermi cittadini, con responsabile freddezza attendeva la liberazione degli ostaggi e, recuperata l'arma, si poneva all'inseguimento dei malviventi nel tentativo di procedere alla loro cattura. Fatto oggetto ad azione di fuoco, replicava, benché ferito all'attacco dei criminali, colpendone mortalmente uno, prima di accasciarsi al suolo.

Fulgido esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». — Luzzara (Reggio Emilia), 28 luglio 1998.

Medaglia d'oro

Al mar. aiut. CC Marco Coira, nato il 16 gennaio 1950 a Finale Ligure (Savona) con la motivazione: «Comandante di stazione, libero dal servizio e in abiti civili, occasionalmente presente con la consorte in un pubblico esercizio, benché privo dell'arma in dotazione affrontava, con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed insigne coraggio, tre malviventi armati in flagrante rapina ai danni del gestore, ingaggiando con uno di essi violenta colluttazione. Aggredito dagli altri due complici, che lo percuotevano selvaggiamente e lo ferivano con alcuni colpi di pistola, persisteva nell'eroica azione, costringendo i malviventi a desistere dall'atto criminoso e a darsi alla fuga. Pur stremato dalle gravi ferite, forniva, inoltre, determinanti elementi per il positivo sviluppo delle indagini, che si concludevano con la cattura dei rapinatori.

Fulgido esempio di elette virtù morali, militari ed altissimo senso del dovere». — Roma, 5 gennaio 1999.

Medaglia d'argento
(alla memoria)

All'app. CC Giovanni Palermo, nato il 15 luglio 1963 a Reggio Calabria con la motivazione: «Nel corso di servizio perlustrativo notturno, benché colpito proditoriamente da colpi di arma da fuoco, non esitava a fronteggiare, con ferma determinazione ed insigne coraggio, un malvivente sorpreso all'interno di un opificio replicando con la pistola in dotazione finché si accasciava esanime al suolo.

Chiaro esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». — Caronno Pertusella (Varese), 3 luglio 1998.

Medaglia d'argento

Al v. brig. CC Calogero Modica, nato il 27 luglio 1960 a Campofranco (Caltanissetta) con la motivazione: «Con ferma determinazione, felice iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva in istituto di credito ove era in corso una rapina ad opera di due malviventi armati di pistola che tenevano in ostaggio clienti ed impiegati. Fatto segno a proditoria azione di fuoco, reagiva con lucida valutazione del pericolo ed alta professionalità colpendo mortalmente con l'arma in dotazione i malfattori e impedendo così la consumazione dei gravi reati.

Chiaro esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere». — Vigevano (Pavia), 31 dicembre 1997.

Medaglia di bronzo

al car. sc. Umberto Cioccia, nato l'11 novembre 1964 a Portici (Napoli) con la motivazione: «Nel corso di servizio perlustrativo unitamente ad altro militare, non esitava a fronteggiare, con ferma determinazione e coraggio, due malviventi sorpresi a rapinare un istituto di credito che minacciavano di uccidere due inermi cittadini. Con responsabile freddezza attendeva la liberazione degli ostaggi ed accorreva in aiuto del capo pattuglia che, ingaggiato con i criminali violento conflitto a fuoco, era stato ferito mortalmente. Incurante del grave pericolo, pure da posizione priva di copertura, replicava all'azione di fuoco esplodendo alcuni colpi che raggiungevano il veicolo dei malfattori in fuga.

Chiaro esempio di elevate virtù militari e di altissimo senso del dovere». — Luzzara (Reggio Emilia), 28 luglio 1998.

Medaglia di bronzo

Al brig. CC Giuseppe Azzarello, nato il 25 luglio 1950 a Palermo con la motivazione: «In licenza di convalescenza e occasionalmente in istituto di credito, con ferma determinazione, felice iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, affrontava un malvivente armato di coltello che aveva preso in ostaggio il direttore al fine di perpetrare una rapina e, dopo violenta colluttazione, benché ferito, riusciva ad immobilizzarlo e a trarlo in arresto.

Chiaro esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere». — Mugnano di Napoli (Napoli), 28 dicembre 1997.

99A8519

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi dell'11 ottobre 1999

Dollaro USA	1,0631
Yen giapponese	113,42
Dracma greca	328,30
Corona danese	7,4323
Corona svedese	8,6710
Sterlina	0,64240
Corona norvegese	8,2905
Corona ceca	36,653
Lira cipriota	0,57877
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,01
Zloty polacco	4,3410
Tallero sloveno	196,6504
Franco svizzero	1,5949
Dollaro canadese	1,5656
Dollaro australiano	1,6256
Dollaro neozelandese	2,0625
Rand sudafricano	6,4636

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8612

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humoferon»

Estratto provvedimento UAC/II/256/99 del 4 maggio 1999

Specialità: HUMOFERON.

Confezioni: 1 flaconcino 3 m.u. 1 ml. - A.I.C. n. 027381019.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0029/003/W010.

Tipo modifica: introduzione di un nuovo test - Test sulle particelle.

Modifica apportata: test sulle particelle (4547CT/691) conforme alla US Farmacopea.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8239

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale «Leucomax»

Estratto provvedimento UAC/II/285/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni:

1 flac. 150 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027961022;

3 flac. 150 mcg + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027961034.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/002/W007.

Tipo modifica: aggiornamento parte II.

Modifica apportata: aggiornamento completo parte II presentato in tutti gli Stati membri della procedura MRP.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/286/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni:

1 flac. 150 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027961022;

3 flac. 150 mcg + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027961034.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/002/W008.

Tipo modifica: modifica processo di fabbricazione P.A.

Modifica apportata: metodo di produzione aggiornato per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/287/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni:

1 flac. 150 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027961022;

3 flac. 150 mcg + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027961034.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/002/W009.

Tipo modifica: modifica procedure di prova P.F.

Modifica apportata: metodi di controllo sul prodotto finito aggiornati per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/288/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni:

1 flac. 150 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027961022;

3 flac. 150 mcg + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027961034.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/002/W010.

Tipo modifica: modifica materiale di confezionamento.

Modifica apportata: tappo in gomma butilica utilizzato per la chiusura dei flaconi di liofilizzato di tipo Daikyo D-713 V2-8.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/289/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni:

1 flac. 150 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027961022;

3 flac. 150 mcg + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027961034.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/002/W011.

Tipo modifica: modifica processo di fabbricazione P.A.

Modifica apportata: metodo di produzione aggiornato per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/290/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni:

1 flac. 150 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027961022;

3 flac. 150 mcg + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027961034.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/002/W012.

Tipo modifica: modifica delle specifiche relative agli eccipienti.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche relative agli eccipienti.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/296/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni:

1 flac. 400 mcg + 1 f. solv. - A.I.C. n. 027961061.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/003/W012.

Tipo modifica: modifica delle specifiche relative agli eccipienti.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche relative agli eccipienti.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/297/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni:

1 flac. 300 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027961046;

3 flac. 300 mcg + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027961059.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/006/W007.

Tipo modifica: aggiornamento parte II.

Modifica apportata: aggiornamento completo parte II presentato in tutti gli Stati membri della procedura MRP.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/298/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni:

1 flac. 300 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027961046;

3 flac. 300 mcg + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027961059.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/006/W008.

Tipo modifica: modifica processo di fabbricazione P.A.

Modifica apportata: metodo di produzione aggiornato per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/300/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni:

1 flac. 300 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027961046;

3 flac. 300 mcg + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027961059.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/006/W010.

Tipo modifica: modifica materiale di confezionamento.

Modifica apportata: tappo in gomma butilica utilizzato per la chiusura dei flaconi di liofilizzato di tipo Daikyo D-713 V2-8.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/301/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni:

1 flac. 300 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027961046;

3 flac. 300 mcg + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027961059.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/006/W011.

Tipo modifica: modifica processo di fabbricazione P.A.

Modifica apportata: metodo di produzione aggiornato per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/302/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni:

1 flac. 300 mcg + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027961046;

3 flac. 300 mcg + 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027961059.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/006/W012.

Tipo modifica: modifica delle specifiche relative agli eccipienti.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche relative agli eccipienti.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Da 99A8355 a 99A8366

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leucomax»

Estratto provvedimento UAC/II/293/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni: 1 flac. 400 mgc + 1 f. solv. - A.I.C. n. 027961061.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/003/W009.

Tipo modifica: modifica procedure di prova P.F.

Modifica apportata: metodi di controllo sul prodotto finito aggiornati per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8240

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bio Insulin»

Estratto provvedimento UAC/II/345/99 del 10 maggio 1999

Specialità: BIO INSULIN.

Confezioni:

30/70 cartucce 5 tubofiale 1,5 ml 100 u.i./ml - A.I.C. n. 025802315;

«30/70» 5 cartucce 3 ml 100 u.i./ml - A.I.C. n. 025802392.

Titolare A.I.C.: Lilly Deutschland GmbH.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0030/032/W024.

Tipo modifica: aggiunta di un nuovo impianto di produzione.

Modifica apportata: impianti di produzione: Building 200 e Building 700.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8241

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euroxi»

Estratto decreto n. 412 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Eurofarmaco S.r.l., con sede in via Aurelia, 58 - 00165 Roma, codice fiscale n. 08138530582.

Specialità: EUROXI:

30 capsule 20 mg; A.I.C. n. 033326012;

gel uso dermatologico tubo 50 g; A.I.C. n. 033326024,

è ora trasferita alla società: Copernico S.r.l., con sede in via Oria, 32 - 72028 Torre Santa Susanna, Brindisi, codice fiscale n. 01783270745.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8463

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Recogen».

Estratto decreto n. 413 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recogen S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 11730170153.

Specialità: NIFEDIPINA RECOGEN:

50 capsule a rilascio prolungato 20 mg; A.I.C. n. 032989016,

è ora trasferita alla società: Ratiopharm GmbH, con sede in Graf-Arco Strasse 3, D-89070 ULM, Germania, rappresentata in Italia dalla società Ratiopharm Italia S.r.l., con sede in viale Monza, 270 - 20128 Milano, codice fiscale n. 12582960154.

Con variazione della denominazione in: Nifedipina Ratiopharm.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8465

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serad»

Estratto decreto n. 418 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157.

Specialità: SERAD:

15 capsule 50 mg; A.I.C. n. 027755014,

è ora trasferita alla società: Pfizer italiana S.p.a., con sede in strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), codice fiscale n. 00192900595.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8484

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kesint»

Estratto decreto n. 421 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della Società stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff S.r.l., con sede in via Aurelia, 58 - 00165 Roma, codice fiscale n. 00966490591.

Specialità: KESINT:

im 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml; A.I.C. n. 024136044,

è ora trasferita alla società: Copernico S.r.l., con sede in via Oria, 32 - 72028 Torre Santa Susanna (Brindisi), codice fiscale n. 01783270745.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8464

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «ISF 09338»

Estratto decreto n. 429 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sark S.p.a., con sede in via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 03878810153.

Specialità: ISF 09338:

im 1 flac. 500 mg + f. solv. 2 ml; A.I.C. n. 027592017;

iv flac. 500 mg + f. solv. 10 ml; A.I.C. n. 027592029;

im flac.1 g + f. solv. 3 ml; A.I.C. n. 027592031;

iv flac. 1 g + f. solv. 20 ml; A.I.C. n. 027592043;

iv flacone 2 g; A.I.C. n. 027592056,

è ora trasferita alla società: I.S.F. S.p.a., con sede in via Baglioni, 10 - 06121 Perugia, codice fiscale n. 02179670548.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8466

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vinorelbine Pierre Fabre».

Estratto decreto n. 432 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Plantes & Medecines S.r.l., con sede in via Winckelmann, 1 - 20146 Milano, codice fiscale n. 00758420152.

Specialità: VINORELBINE PIERRE FABRE:

1 flac. 10 mg 1 ml; A.I.C. n. 028189088;

1 flac. 50 mg 5 ml; A.I.C. n. 028189090,

è ora trasferita alla società: Pierre Fabre Italia S.p.a., con sede in via G. G. Winckelmann, 1 - 20146 Milano, codice fiscale n. 01538130152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8462

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ellecalcin»

Estratto decreto n. 433 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Plantes & Medecines S.r.l., con sede in via Winckelmann, 1 - 20146 Milano, codice fiscale n. 00758420152.

Specialità: ELLECALCIN:

5 fiale 50 U.I. 1 ml; A.I.C. n. 027541034,

è ora trasferita alla società: Pierre Fabre Italia S.p.a., con sede in via G. G. Winckelmann, 1 - 20146 Milano, codice fiscale n. 01538130152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8483

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimbisan»

Estratto decreto n. 434 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Solvay Pharma S.p.a., con sede in via Marco Polo, 38 - 10095 Grugliasco (Torino), codice fiscale n. 05075810019.

Specialità: NIMBISAN:

30 compresse 0,25 mg; A.I.C. n. 027803028,

è ora trasferita alla società: Istituto de Angeli PH S.p.a., con sede in via Lorenzini, 8 - 20139 Milano, codice fiscale n. 10274200152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8460

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kastel-Med»

Estratto decreto n. 484 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Marin laboratori S.r.l., con sede in via Della Pace, 38 - 31041 Cornuda (Treviso), codice fiscale n. 03106960267.

Specialità: KASTEL-MED:

soluzione flacone 250 ml; A.I.C. n. 032771014;

soluzione flacone 500 ml; A.I.C. n. 032771026;

soluzione flacone 1000 ml; A.I.C. n. 032771038;

soluzione tanica 5 lt; A.I.C. n. 032771040;

soluzione tanica 10 lt; A.I.C. n. 032771053,

è ora trasferita alla società: Amuchina S.p.a., con sede in località Pontasso, 16015 Casella (Genova), codice fiscale n. 00264440108.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8453

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ribociclina»

Estratto decreto n. 485 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Dott. Formenti S.p.a., con sede in via Correggio, 43 - 20149 Milano, codice fiscale n. 00795180157.

Specialità: RIBOCICLINA:

5 capsule; A.I.C. n. 022492019;

8 capsule; A.I.C. n. 022492021,

è ora trasferita alla società: Prodotti Formenti S.r.l., con sede in via Correggio, 43 - 20149 Milano, codice fiscale n. 04485620159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8456

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Vitaverde digestivo», «Vitaverde lassativo», «Vitaverde sonno».

Estratto decreto n. 486 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrati a nome della società Novartis Nutrition S.r.l., con sede in via Barontini, 20, Bologna, codice fiscale n. 03988550376.

Specialità: VETAVERDE DIGESTIVO:

12 bustine gran. monod. g 6; A.I.C. n. 028791010;

24 bustine gran. monod. g 6; A.I.C. n. 028791022;

12 bustine filtro monod. g 2,5; A.I.C. n. 028791034;

24 bustine filtro monod. g 2,5; A.I.C. n. 028791046,

Specialità: VITAVERDE LASSATIVO:

12 bustine gran. monod. g 6; A.I.C. n. 028802015;

24 bustine gran. monod. g. 6; A.I.C. n. 028802027;

12 bustine filtro monod. g 2,5; A.I.C. n. 028802039;

24 bustine filtro monod. g 2,5; A.I.C. n. 028802041,

Specialità: VITAVERDE SONNO:

12 bustine gran. monod. g 6; A.I.C. n. 028786010;

24 bustine gran. monod. g 6; A.I.C. n. 028786022;

12 bustine filtro monod. g 2,5; A.I.C. n. 028786034;

24 bustine filtro monod. g 2,5; A.I.C. n. 028786046,

sono ora trasferite alla società: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in s.s. Varesina, 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese), codice fiscale n. 00687350124.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8458

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina Solfato».

Estratto decreto n. 487 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società C.O.C. farmaceutici S.r.l., con sede in via Modena, 15 - 40019 Sant'Agata Bolognese (Bologna), codice fiscale n. 03541870378.

Specialità: GENTAMICINA SOLFATO:

«40 mg/2ml, soluzione iniettabile» 1 fiala; A.I.C. n. 032703011;

«80 mg/2 ml, soluzione iniettabile» 1 fiala; A.I.C. n. 032703023,

è ora trasferita alla società: PHT Pharma S.r.l., con sede in località Molin Bianco, 25 - 52100 Arezzo, codice fiscale n. 01586950519.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: I.S.F. S.p.a., con sede in via Tiburtina, 1040 Roma.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8479

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pneumorel»

Estratto decreto n. 491 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratoires Biopharmaceutiques de France, con sede in 29 Rue Du Pont - 92200 Neuilly-Sur-Seine, Francia.

Specialità: PNEUMOREL:

sciroppo 150 ml; A.I.C. n. 024429019;

iniett. 10 f 5 ml; A.I.C. n. 024429021;

ritardo 20 confetti 80 mg; A.I.C. n. 024429045;

ritardo 30 confetti 80 mg; A.I.C. n. 024429058,

è ora trasferita alla società: Les Laboratoires Servier, con sede in 22 Rue Garnier - 92200 Neuilly-Sur-Seine, Francia, rappresentata in Italia dalla società Ist. farm. biol. Stroder S.r.l., via di Ripoli, 207v - 50126 Firenze, codice fiscale n. 00394900484.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8485

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermobeta»

Estratto decreto n. 492 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratorio terapeutico M.R. S.r.l., con sede in via D. Veneziano, 13 - 50143 Firenze, codice fiscale n. 00482630480.

Specialità: DERMOBETA:

«0,025% crema» 1 tubo da 15 g; A.I.C. n. 022103016;

«0,025% crema» 1 tubo da 20 g; A.I.C. n. 022103028;

«0,025% crema» 1 tubo da 30 g; A.I.C. n. 022103030,

è ora trasferita alla società: Krugher Pharma S.r.l., con sede in via Volturno, 10/12 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale n. 04913660488.

Produzione, controllo e confezionamento: I.P.A. International Pharmaceuticals Associated S.r.l., con sede in via del Casale Cavallari, 53 - 00156 Roma.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8455

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Destrobac»

Estratto decreto n. 493 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale n. 00832400154.

Specialità: DESTROBAC:

soluzione 1% flac. 1 kg; A.I.C. n. 032263016,

è ora trasferita alla società: Rusch Hospital S.r.l., con sede in via Torino, 5 - 20039 Varedo (Milano), codice fiscale n. 06324460150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8454

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lobivon»

Estratto decreto n. 494 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Janssen Cilag S.p.a., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 00962280590.

Specialità: LOBIVON:

28 compresse 5 mg; A.I.C. n. 032210015,

è ora trasferita alla società: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l, con sede in via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze, codice fiscale n. 00395270481.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8450

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trivastan»

Estratto decreto n. 495 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Eutherapie, con sede in 192 Avenue Charles De Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Francia.

Specialità: TRIVASTAN:

30 confetti; A.I.C. n. 023241019;

ritardo 50' 30 conf.; A.I.C. n. 023241021,

è ora trasferita alla società: Les Laboratoires Servier, con sede in 2 Rue Garnier, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Francia, rappresentata in Italia dalla società Ist. farm. biol. Stroder S.r.l., via di Ripoli, 207v - 50126 Firenze, codice fiscale n. 00394900484.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8461

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venogamma anti RHO (D)».

Estratto decreto n. 496 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alfa Biotech S.p.a., con sede in via Castagnetta, 7 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale n. 08908380150.

Specialità: VENOGAMMA ANTI RHO (D):

fl liof. 100 mcg + solv. 2 ml + set; A.I.C. n. 026005049;

fl liof. 200 mcg + solv. 4 ml + set; A.I.C. n. 026005052;

fl liof. 300 mcg + solv. 6 ml + set; A.I.C. n. 026005064,

è ora trasferita alla società: Alfa Wasserman S.p.a., con sede in via contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno Scalo (Pescara), codice fiscale n. 00556960375.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8459

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Keimicina»

Estratto decreto n. 497 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, n. 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157.

Specialità: KEIMICINA:

«100 mg ovuli vaginali» 6 ovuli vaginali; A.I.C. n. 017311010,

è ora trasferita alla società: Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza, codice fiscale n. 03804220154.

Produzione, controllo e confezionamento: R. P. Scherer S.p.a., con sede in via Nettunense km 20,100 Aprilia (Latina).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8449

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venolen»

Estratto decreto n. 498 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lab. farmacologico milanese S.r.l., con sede in via Monterosso, 273 - 21042 Caronno Pertuse1la (Varese), codice fiscale n. 01192310124.

Specialità: VENOLEN:

20 capsule 300 mg; A.I.C. n. 021335029;

pomata 2% 40 g; A.I.C. n. 021335043,

è ora trasferita alla società: Pharma Line S.r.l, con sede in via Ostigliese, 30 - 46037 Barbasso di Roncoferraro (Mantova), codice fiscale n. 01492260201.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8452

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calciomed»

Estratto decreto n. 499 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lab. Farm. dott. medici S.r.l., con sede in località Tor Maggiore - 00040 Santa Palomba, Pomezia (Roma), codice fiscale n. 00849630157.

Specialità: CALCIOMED:

astuccio 3 tubi 10 cpr efferv. 1 g uso orale; A.I.C. n. 033236011,

è ora trasferita alla societa: Lisapharma S.p.a., con sede in via Licinio 11-15 - 22036 Erba (Como), codice fiscale n. 00232040139.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8451

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imizol»

Estratto decreto n. 514 del 17 settembre 1999

Specialità: IMIZOL:

10 contenitori 0,5 ml monodose, A.I.C. n. 003350030.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sopra elencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società: vecchio titolare A.I.C., Farmigea S.p.a., via Carmignani, 2 - 56127 Pisa, codice fiscale n. 00109820506, è ora intestata alla società: nuovo titolare A.I.C. Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150.

Viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova forma farmaceutica della specialità medicinale IMIDAZYL, con l'attribuzione del nuovo codice di A.I.C.:

«1 mg/ml collirio soluzione», 1 flacone 5 ml, A.I.C. n. 003410014, 03822Y (in base 32);

«1 mg/ml collirio soluzione», 1 flacone 10 ml, A.I.C. n. 003410026, 03823B (in base 32);

«antistaminico 1 mg/ml + 1 mg/ml collirio soluzione», 1 flacone 10 ml, A.I.C. n. 003410040, 03823S (in base 32);

«1 mg/ml spray nasale soluzione» 1 flacone 15 ml, A.I.C. n. 003410053, 038245 (in base 32);

«1 mg/ml collirio soluzione», 10 contenitori monodose 0,5 ml, A.I.C. n. 003410065, 03824K (in base 32).

I lotti della specialità medicinale «Imizol» prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dal numero di A.I.C. in precedenza attribuito (003350030) non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8468

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintoplus»

Estratto decreto n. 500 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Aesculapius farmaceutici S.r.l., con sede in via Cozzaglio, 24 - 25125 Brescia, codice fiscale n. 00826170334.

Specialità: SINTOPLUS:

1 flaconcino polvere 1 g + 1 fiala solv. 2 ml im; A.I.C. n. 032954012;

1 flaconcino polvere 2 g + 1 fiala solv. 4 ml im; A.I.C. n. 032954024,

è ora trasferita alla società: PH & T S.r.l., con sede in via Ludovico Ariosto, 34 - 20145 Milano, codice fiscale n. 09138720157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8457

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Actosolv», «Emagel» e «Streptase».

Estratto decreto n. 515 del 17 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Behringwerke AG, con sede in Marburg (Germania).

Specialità medicinale: ACTOSOLV:

iv 1 flacone liof. 25000 UI; A.I.C. n. 026062036;

iv 1 flacone liof. 100000 UI; A.I.C. n. 026062048;

iv 1 flacone liof. 600000 UI; A.I.C. n. 026062051.

Specialità medicinale: EMAGEL:

1 flacone 500 ml; A.I.C. n. 020310025.

Specialità medicinale: STREPTASE:

1 flac. liof. 250000 UI; A.I.C. n. 020668051;

1 flac. liof. 750000 UI; A.I.C. n. 020668063;

1 flac. liof. 1500000 UI; A.I.C. n. 020668075,

sono ora trasferite alla società: Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, con sede in 65926 Frankfurt Am Main (Germania).

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8467

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini razza grigio alpina, in Bolzano

Con decreto ministeriale 10 settembre 1999 registrato all'Ufficio del bilancio, presso il già Ministero per le politiche agricole, ora denominato Ministero delle politiche agricole e forestali in data 17 settembre 1999 al n. 1395/II, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini razza grigio alpina con sede in Bolzano.

99A8521

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte risultate irreperibili, sono state sollecitate a consegnare i punzoni in propria dotazione mediante il Foglio degli annunzi legali n. 47 del 20 luglio 1999 della provincia di Treviso.

Si diffidano, pertanto, gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, a restituirli all'Ufficio provinciale metrico di Treviso.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
86 TV	Goldart di Zanlorenzi Pierantonio & C. Snc	Spresiano	12

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
152 FO	Diamante di Lensi Stefano	Forlì	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1017 AR	Casini Renato	Arezzo
1481 AR	D.E.A.R. S.r.l.	Subbiano
52 ME	Keros Sas di Gigi Sansone e C.	Messina
696 RM	De Luca Amore	Roma
888 RM	Osmari Lorenzo	Colleferro
957 RM	Kasikis Celina	Roma
45 SS	M.B.F. di Beltrame Gianna	Alghero

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Marchio	Ragione sociale	Sede
24 CA	Pes Bruno	Cagliari
77 CA	Murtas Rosangela	Decimoputzu
97 CA	Lilliu Giuseppe	Cagliari
171 CA	Petrini Gianluca	Cagliari
39 CT	D'Arrigo Vincenzo	Catania
90 CH	Arte Oro di Liberatore Rita	Chieti
892 FI	Gemmi Roberto	Firenze
927 FI	Goretti Stefano	Firenze
157 GE	Pastorino Matteo	Campoligure
328 GE	Ori di Negri Davide	Genova
22 LT	Sciscione Paolo	Priverno
67 LT	Ceccherelli Alessandro	Latina
1621 MI	Pizzi Angelo	Locate Triulzi
1715 MI	Divì di Elena della Valentina	Milano
98 MO	La Gazza Ladra di Barsotti Sabrina Maria	Guiglia
102 MO	Laboratorio orafo di Tufo Francesco	Nonantola
104 MO	La Fenice di Avossa Arturo	Pavullo
60 NO	Quararoli Fava Alessandro	Novara
25 RN	Pensalfini Sabrina	S. Giovanni Marignano
1035	Drogheo Lorenzo	Pavona di Albano
48 SS	Campus Susanna	Sassari
249 VR	Gioielli arte e design di Cavion Enrico	Verona
2080 VI	Argomi di Arcari Paolo	Trissino
24 VT	Pacella Roberto	Ronciglione
45 VT	Gulino S.r.l.	Civitacastellana

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
415 AL	Agliotti Attilio	Valenza	10
483 AL	Lenti Mario	Valenza	6
530 AL	Laguzzi Amelio	Bassignana	3
770 AL	Ferrari Mario	Valenza	1
1564 AL	Ori di Lara S.a.s. di Scovazzi Edoardo e C.	Alessandria	2
1861 AL	Borsalino oreficerie gioiellerie S.r.l.	Valenza	5
1891 AL	Franzoso gioielli di Franzoso Giuliano	Valenza	2
2136 AL	Gilardi S.n.c.	Valenza	1
2137 AL	Pino e Mortara	Valenza	3
2314 AL	Bariggi Fratelli S.r.l.	Valenza	44
2544 AL	Folegatti Vincenzo	Valenza	1
3013 AL	Ellebi di Bottecchi Luigi	Valenza	6
31 AR	Trentuno Aerre S.r.l.	Arezzo	7
88 AR	Vezzosi Vittorio S.r.l.	Pratovecchio	1
151 AR	S.A.L.O. di Grotti & C. S.d.f.	Arezzo	18
193 AR	Antares Gold di Caroti Quinta	Subbiano	4
347 AR	Passante Renato	Arezzo	5
400 AR	Alfa Oro S.r.l.	Arezzo	2
515 AR	Conti Marco S.r.l.	Subbiano	6
536 AR	AR.GO. di L. e S. Tavanti S.n.c.	Castiglion Fiorentino	1
611 AR	Quinbaya S.r.l.	Arezzo	2
625 AR	MWR Preziosi S.n.c.	Civitella in Val di Chiana	3
873 AR	Silant Preziosi S.n.c.	Capolona	3
886 AR	Sam Italia Preziosi S.n.c.	Arezzo	1
1149 AR	New Start S.r.l.	Arezzo	2
1309 AR	Maestri d'Arte S.d.f.	Laterina	1
1352 AR	Rovaro S.r.l.	Arezzo	1
1485 MI	Giodoro S.r.l.	Milano	2
1005 VI	Tesori e Colori S.r.l.	Thiene	8

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Marchio	Ragione sociale	Sede
780 AL	Lenti Giuseppe	Valenza
1212 AL	Fratelli Faggioli di Faggioli Giancarlo e Franco S.n.c.	Valenza
2390 AL	Gualco Mario	Sale
2771 AL	Padella Cecilia	Valenza
2905 AL	Filimberti Giancarlo	Sale
2992 AL	Minacci Antonio	Valenza
3154 AL	Sacchi Giovanni	Valenza
3188 AL	Rinascimento S.r.l.	Valenza
3202 AL	Rossi Claudia	Valmacca
3313 AL	Nuova ditta l'Orologio di Ghiotto Omar	Valenza

Marchio	Ragione sociale	Sede
3324 AL	Demartini di Amendola Anna Maria	Alessandria
3507 AL	Acampora Isaia	Valenza
3533 AL	M.T.U. Oro S.n.c. di Trabella Giorgio e C.	Valenza
3534 AL	Grassano di Loredana Lessi	Valenza
114 AR	Fratelli Nofri S.n.c.	Laterina
255 AR	G.O.A. di Orlandi Giorgio	Pratovecchio
259 AR	Eretria S.r.l.	Laterina
470 AR	Melacci Lido	Cortona
479 AR	Ororo S.r.l.	Arezzo
692 AR	Regia Oro S.n.c.	Arezzo
788 AR	Progetto oro di Rizzo Antonio Giuseppe	Arezzo
846 AR	Paravani Claudio	Arezzo
867 AR	Manero Preziosi Gift	Monterchi
897 AR	Larthi S.n.c. di Caporali Simonetta & C.	Arezzo
901 AR	Bagos S.n.c. di Agostini Barbara	Arezzo
930 AR	Baldini Baldo	Capolona
948 AR	Ferrini Alberto	Arezzo
986 AR	Fox Arte Preziosi S.r.l.	Arezzo
1082 AR	Metha S.r.l.	Foiano della Chiana
1143 AR	Diamond S.r.l.	Arezzo
1144 AR	Aerre Argenti S.r.l.	Arezzo
1181 AR	Oro - V S.r.l.	Arezzo
1230 AR	Pantagallo S.n.c.	Castiglion Fiorentino
1261 AR	Variety di Della Lunga Franco	Monte San Savino
1274 AR	Querci Stefano	Pian di Scò
1311 AR	F.P. oro S.r.l.	Arezzo
1322 AR	ME.P.AR. S.r.l.	Arezzo
1325 AR	TMC Oro S.r.l.	Arezzo
1359 AR	Sar preziosi S.n.c.	Arezzo
1390 AR	Effedue Preziosi S.n.c.	Arezzo
1403 AR	Desire di Cacioli Gian Luca	Arezzo
1408 AR	Medea S.n.c. di Borghesi G.e T.	Arezzo
1416 AR	Microlinea S.r.l.	Arezzo
1417 AR	MT Preziosi S.r.l.	Capolona
1521 AR	Iragi S.r.l.	Castion Fiorentino
1523 AR	Giano Preziosi Oreficeria	Subbiano
1566 AR	Sfinge Preziosi S.n.c.	Civitella in Val di Chiana
1605 AR	Guelfi e Ghibellini S.r.l.	Monte San Savino
1631 AR	Lo Zodiaco S.r.l.	Arezzo

99A8354-99A8546

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.